



Oggetto: Decreto di Emanazione Regolamento DST e Regolamento DING

Decreto n. 619

IL RETTORE

- VISTO - lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, numero 781, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, numero 153 e successive modifiche e integrazioni, in particolare, all'art. 7 commi 1 e 2;
- VISTA - la Deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie, nella seduta dell'8 maggio 2019 con la quale veniva approvato il Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST);
- VISTA - la Deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 17 dicembre 2018 con la quale veniva approvato il Regolamento Didattico del Dipartimento di Ingegneria (DING);
- DATO ATTO CHE - i Regolamenti in parola sono stati sottoposti alla verifica di conformità al vigente Regolamento Didattico di Ateneo, con specifico riferimento all'art. 22, che disciplina le norme comuni ai Corsi di Studio che vi afferiscono e gli aspetti legati al coordinamento formativo ed organizzativo dei propri Corsi di Studio;
- con nota del 18 aprile 2019, protocollo n. 8847, e nota del 13 maggio 2019 n. 10558 il Dirigente dell'Area Studenti, dottore Antonio Scianguetta ha trasmesso ai Direttori del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, professoressa Maria Moreno, e del Dipartimento di Ingegneria, Prof. Umberto Villano, alcuni rilievi e suggerimenti finalizzati ad adeguare il Regolamento proposto alle disposizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo;
- Con nota dell'08 maggio 2019 n. 0010806 il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie approvava il testo del Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie emendato in base alle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Area Studenti;
- Con nota direttoriale n. 109 del 17 maggio 2019 n. 723 il Dipartimento di Ingegneria approvava il testo del regolamento didattico del Dipartimento di Ingegneria emendato in base alle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Area studenti;
- VISTA - la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 04 giugno 2019 e del Consiglio di Amministrazione in data 05 giugno 2019, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito all'Approvazione del Regolamento del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST) e del Regolamento del Dipartimento di Ingegneria (DING);

AS




ATTESA - la necessità di procedere alla emanazione del Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST) e del regolamento Didattico del Dipartimento di Ingegneria (DING);

DECRETA

- 1) di emanare il "*Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e tecnologie (DST)*" e il "*Regolamento Didattico del Dipartimento di Ingegneria (DING)*" i cui testi definitivi si allegano al presente Decreto, per formarne parte integrante.
- 2) disporre che il "*Regolamento Didattico del di Scienze e tecnologie (DST)*" e il "*Regolamento Didattico del Dipartimento di Ingegneria (DING)*" entrino in vigore a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione.

Benevento, **21 GIU. 2019**




Il Rettore
Filippo de Rossi

AS

8

3 4 010 2016





Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi del Sannio
Prof. Filippo De Rossi

Unità Organizzativa "Supporto all'Offerta
Formativa"

LORO SEDI

4) Regolamento Didattico di Dipartimento - determinazioni:

Per i provvedimenti consequenziali, si trasmettono, in allegato alla presente, i seguenti punti all'Ordine del Giorno del Consiglio di Dipartimento dell'8 maggio 2019:

4) Regolamento Didattico di Dipartimento - determinazioni.

Responsabile U.O. Supporto
Amministrativo Didattico del DST
(Dott.ssa Rosa Simone)
Rosa Simone

Unità Organizzativa
Responsabile dell'U.O.
Scruttorie curata dal
Numero di telefono
Posta elettronica:
Supporto Amministrativo Didattico
Dott.ssa Rosa Simone
Responsabile dell'U.O.
+39/0824-30.51.29
giorgione@unisannio.it

Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Università degli Studi del Sannio
Via Port'Arso, 11 - 82100 Benevento (Italy)
Tel: +39/0824-30.51.70
Fax: +39/0824-2.30.13
Posta elettronica: scienze@unisannio.it



Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Attestazione di immediata esecuzione delibera del Consiglio

La proposta di deliberazione posta al Punto n. 4) Regolamento Didattico di Dipartimento - determinazioni, dell'Ordine del Giorno posto alla discussione del Consiglio di questo Dipartimento nella seduta dell'8 maggio 2019, è stata discussa ed approvata all'unanimità dei presenti.

Con la presente attestazione, si dichiara la sua immediata esecutività.

Benevento, 8 maggio 2019

Verbalizzante
M. J. SANO
M. J. SANO
IL DIRETTORE
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Università degli Studi del Sud



Dipartimento di
Scienze e Tecnologie

4) Regolamento Didattico di Dipartimento - determinazioni:

Il Direttore del Dipartimento ricorda al Consiglio che, l'articolo 7 dello Statuto dell'Università degli Studi del Sannio (emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, modificato con decreto Rettorale del 17 giugno 2016, n. 588 e successivo Decreto Rettorale del 28 novembre 2016, n. 1047 e n. 313 del 5 aprile 2018) disciplina il contenuto dei Regolamenti di Dipartimento, recitando quanto segue:

"...I Regolamenti dei Dipartimenti, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, disciplinano l'organizzazione e le attività di ciascun Dipartimento.

In particolare:

- a) specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e definiscono l'organizzazione e la disciplina delle attività di orientamento e tutorato, facendo anche ricorso ai servizi specifici organizzati dall'Ateneo, nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo, in ordine agli aspetti comuni relativi agli ordinamenti didattici, all'attivazione, all'organizzazione, alla realizzazione ed alla eventuale disattivazione dei cicli di studio, ai Servizi di Ateneo di coordinamento e di supporto alle attività di orientamento e tutorato;*
- b) definiscono il sistema per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche e di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il Monitoraggio e l'Autovalutazione delle Attività Didattiche e di Ricerca;*
- c) disciplinano ogni altro aspetto ad essi rimandato dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo..."*

Il Direttore, nel ricordare che la Proposta del Regolamento didattico di Dipartimento è stata approvata nella seduta del 5 Dicembre 2019, comunica che ha ricevuto in data XXX da parte del dott. Scianguetta una nota (allegato 1) in cui si riportano le criticità emerse dall'analisi svolta con il supporto di tutte le UU.OO. afferenti all'Area studenti che ha avuto come riferimento l'art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo (anche RDA) che declina quelli che dovrebbero essere i contenuti del Regolamento Didattico di Dipartimento (anche RDD). Il Direttore, fa presente che in data la Commissione all'uopo istituita dal Consiglio di Dipartimento per la redazione dell'RDD e composta dai Prof.ri Langella, Pagnotta, Graziano e di Cristo si è riunita per considerare in maniera istruttoria le modifiche e/o i suggerimenti come evidenziati in modo dettagliato nella nota.

Successivamente, illustra al Consiglio di Dipartimento le modifiche che sono state apportate dimostrando che tutti i rilievi sono stati soddisfatti tranne il punto "(S) I commi 5 e 6 dell'art. 18 – è opportuno che tali previsioni vengano allineate con l'attuale procedura che incardina in capo allo studente la trasmissione della documentazione Erasmus; il comma 5 e il comma 6 diventerebbero, rispettivamente "Prima della partenza, lo studente trasmette agli Uffici competenti del Dipartimento, al delegato e al presidente del CdS...." e "al ritorno in sede lo studente trasmette copia della documentazione rilasciata....". Il Direttore motiva tale decisione riportando le difficoltà e le imprecisioni che si sono verificate nella gestione della trasmissione della documentazione Erasmus così come prevista dall'attuale procedura.

Per tutto quanto premesso, il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi sulla seguente proposta di deliberazione:

Approvare la proposta di Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, che viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante (ALLEGATO A) attese le modifiche che vengono richieste

Pratica Istruita dall'Unità Organizzativa Supporto Amministrativo-Didattico

Data 08/05/2019 Firma

Roberto Lupo





Il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, numero 781, e modificato con decreto rettorale del 17 giugno 2016, n. 588, ed in particolare l'articolo 7, punti 1 e 2;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, numero 158, entrato in vigore a decorrere dal 13 febbraio 2013;
- VISTO** il Decreto Rettorale del 1° marzo 2013, numero 286, con il quale è stato istituito il "Dipartimento di Scienze e Tecnologie" dell'Università degli Studi del Sannio;
- VISTO** il Decreto a firma congiunta del Direttore Generale e del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Sannio di Benevento, emanato in data 10 settembre 2013 e registrato con il numero 867, con il quale, a decorrere dal 10 settembre 2013, è stato attivato il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi del Sannio di Benevento ed è stata, contestualmente, disattivata la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi del Sannio di Benevento;
- VISTO** il Decreto Rettorale del 26 agosto 2016, numero 754, con il quale la Professoressa Maria MORENO è stata nominata Direttore del "Dipartimento di Scienze e Tecnologie" dell'Università degli Studi del Sannio, per il triennio accademico 2016/2019;
- VISTI** i Decreti Rettorali del 12 dicembre 2016, n.ri 1102, 1103, 1104 e 1105, con i quali sono stati nominati i Presidenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi del Sannio;
- VISTO** Regolamento Didattico di Ateneo – PARTE GENERALE Emanato con Decreto Rettorale del 12 ottobre 2017 n. 774";
- VISTE** Le note inviate dal dott. Scianguetta.
- UDITA** la relazione del Direttore;
- CONSIDERATA** la regolarità della presente seduta;
- SENTITO** il Segretario Amministrativo;

con il voto favorevole espresso all'unanimità,


delibera di

Approvare la proposta di "Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie rivista secondo le note predisposte dal dott. Scianguetta, che viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante (ALLEGATO A).

Questa parte del Verbale viene letta ed approvata seduta stante per essere trasmessa, con sollecitudine, per la relativa approvazione in Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Pratica istruita dall'Unità Organizzativa Supporto Amministrativo-Didattico
Data 08/05/2019 Firma





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO Benevento

DST

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE

Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Deliberato nella seduta del Consiglio Dipartimento del 5 dicembre 2019,
emanato con Decreto Rettorale num. ??? del ???????



- Articolo 1 - Ambito di applicazione e fonti
Articolo 2 - Finalità e definizioni
Articolo 3 - Trasparenza e informazione agli studenti

Titolo I - Organizzazione didattica - Parte generale

- Articolo 4 - Corsi di Studio afferenti al Dipartimento ed altre attività formative
Articolo 5 - Funzioni del Consiglio di Dipartimento in materia di organizzazione e svolgimento delle attività didattiche.
Articolo 6 - Organi del Dipartimento con funzioni in materia di organizzazione e gestione della didattica.
Articolo 7 - Consiglio di Corso di Studio
Articolo 8 - Comitato per la didattica
Articolo 9 - Commissione didattica paritetica
Articolo 10 - Organi del corso di dottorato di ricerca
Articolo 11 - Programmazione didattica dei Consigli di Corso di Studio: Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio e Manifesti degli Studi
Articolo 12 - Offerta Didattica Erogata
Articolo 13 - Calendario didattico Articolo 14-Assicurazione della qualità delle attività didattiche

Titolo II - Organizzazione didattica e attività formative

- Articolo 15 - Modalità di svolgimento dell'attività didattica e delle altre attività formative
Articolo 16 - Esami di profitto
Articolo 17 - Esami a scelta
Articolo 18 - Attivazione, approvazione e riconoscimento del piano di studio nell'ambito dei programmi ERASMUS
Articolo 19 - Tirocinio curriculare
Articolo 20 - Natura della prova finale
Articolo 21 - Accesso alla prova finale
Articolo 22 - Prova finale
Articolo 23 - Valutazione della prova finale
Articolo 24 - Disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca

Titolo III - Servizi agli studenti

- Articolo 25 - Orientamento e accoglienza degli studenti
Articolo 26 - Tirocini in itinere e di orientamento

Titolo IV - Cultori della Materia

- Articolo 27 - Cultori della materia

Titolo V - Doveri del personale docente

- Articolo 28 - Doveri didattici del personale docente
Articolo 29 - Doveri dei Docenti incaricati

Titolo VI - Disposizioni finali

- Articolo 30 - Approvazione e modifiche del Regolamento Didattico di Dipartimento
Articolo 31 - Entrata in vigore



Articolo 1 - Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento (di seguito denominato RDD), contiene le norme comuni ai Corsi di Studio che afferiscono al Dipartimento di Scienze e Tecnologie (da ora in avanti "Dipartimento") e disciplina gli aspetti concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, con particolare riguardo per quelli legati al coordinamento formativo e organizzativo dei Corsi di studio, attuando ed integrando le previsioni di cui al Regolamento didattico di Ateneo (RDA)

Articolo 2 - Finalità e definizioni

1. Si intendono richiamate le definizioni di cui all'art. 2 del RDA.

2. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

a) per orientamento l'insieme delle iniziative progettate e organizzate a livello di Ateneo ed attuate dal Dipartimento, anche in collaborazione con la Commissione di Orientamento di Ateneo, e attraverso il supporto dei competenti uffici di riferimento di Ateneo, sentito il parere della Commissione Didattica Paritetica.

Tali iniziative si sviluppano in due aree di intervento:

1) orientamento in ingresso, indirizzato principalmente agli studenti degli Istituti Superiori al fine di facilitare il passaggio agli studi universitari, favorire una scelta consapevole e ridurre il rischio di abbandoni prematuri;

2) orientamento in itinere, ovvero tutorato, teso a supportare lo studente nel suo iter formativo per il raggiungimento del successo universitario.

b) per orientamento in uscita, ovvero *placement*, il supporto sia agli studenti che ai laureati per l'orientamento al lavoro, o alla prosecuzione degli studi, con particolare riguardo alle più opportune strategie volte a valorizzare il bagaglio cognitivo acquisito nei corsi di Studi.

Articolo 3 - Trasparenza ed Informazioni agli studenti

1. Gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati dal DST, aventi efficacia esterna, sono pubblicati, in versione integrale, nel Sito web del Dipartimento e, per estratto, all'Albo Ufficiale del DST.

2. Il sito web del DST costituisce il canale principale di comunicazione dell'organizzazione didattica. Il DST si riserva di attivare altri canali di comunicazione che, in ogni caso, non sostituiscono il Sito web ufficiale.

Titolo I - Organizzazione didattica - parte generale

Articolo 4 - Corsi di Studio afferenti al Dipartimento ed altre attività formative

1. Al Dipartimento afferiscono Corsi di Studio (Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale) ricadenti nelle aree delle Scienze e delle Tecnologie.

2. L'istituzione, la modifica, l'attivazione e la disattivazione di Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, anche interdipartimentali o inter-ateneo, ottenuto il parere della Commissione Didattica Paritetica, sono proposte mediante deliberazione del Consiglio di Dipartimento e sono approvate in conformità con quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo.



3. L'istituzione, la modifica, l'attivazione e la disattivazione di Master universitari di primo e di secondo livello, nonché di Corsi di Specializzazione, ottenuto il parere della Commissione Didattica Paritetica, sono proposte mediante deliberazione del Consiglio di Dipartimento e sono approvate in conformità con quanto previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti.

4. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Regolamento per la Istituzione e Organizzazione dei Dottorati di Ricerca, ovvero delle Scuole di Dottorato di Ricerca ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del medesimo Regolamento, sono proposte mediante deliberazione del Consiglio di Dipartimento.

5. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'attivazione di servizi didattici propedeutici o integrativi, finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi Corsi di studio, disciplinati dai regolamenti didattici dei Corsi di studio.

Articolo 5 - Funzioni del Consiglio di Dipartimento in materia di organizzazione e svolgimento delle attività didattiche.

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita, in materia di organizzazione e svolgimento delle attività didattiche, le funzioni ad esso conferite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, e quelle ad esso spettanti ai sensi di altre pertinenti disposizioni vigenti.

Articolo 6 - Organi del Dipartimento con compiti in materia di organizzazione e funzionamento della didattica.

1. Le funzioni in materia di organizzazione e funzionamento della didattica sono svolte dai seguenti organi:

- il Consiglio del Corso di Studio;
- il Comitato della Didattica;
- la Commissione Didattica Paritetica;
- il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca;
- la Commissione di Riesame/Assicurazione della Qualità

Articolo 7 - Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è definito all'art. 8 dello Statuto e regolamentato all'art. 16 del RDA.

2. La disciplina delle adunanze del Consiglio di Corso di Studio è contenuta nel Titolo III del RGA, in quanto compatibile.

3. Il Consiglio di Corso di Studio individua fra i suoi membri un Segretario che cura la redazione del verbale e la successiva trasmissione al Direttore di Dipartimento.

4. Il Consiglio di Corso di Studio di norma coincide con il Consiglio di Corso di Laurea o di Laurea Magistrale ai sensi dell'art. 50 comma 1 del RGA

5. ~~Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del RDA è istituito il Consiglio di Corso di Studi in Biologia unico per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche e il Corso di Laurea Magistrale in Biologia.~~



6. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 del RDA è istituito il Consiglio di Corso di Studi in Geologia unico per il Corso di Laurea in Scienze Geologiche e il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche.

7. Al Consiglio di Corso di Studio in Biologia e al Consiglio di Corso di Studio in Geologia spettano le funzioni e i compiti di cui all'art. 17 del RDA.

8. Ove venissero attivati Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in evidente prosecuzione culturale e didattica, il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'istituzione di un unico Consiglio di Studi. Anche in questo caso il Consiglio di Corso di Studi è attributario delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 17 del RDA.

Articolo 8 - Comitato per la Didattica

1. Il Comitato per la Didattica, come previsto dall'articolo 18 dello Statuto, è costituito dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale che afferiscono al Dipartimento ed è presieduto dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato.

2. Per il funzionamento del Comitato per la Didattica si applicano le disposizioni del Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il Comitato per la Didattica formula proposte ed esprime pareri per il coordinamento delle attività didattiche, anche avvalendosi di Commissioni appositamente costituite con deliberazione del Consiglio di Dipartimento. Al Comitato per la Didattica spetta anche il lavoro istruttorio per le modifiche agli Ordinamenti didattici ed al Manifesto degli Studi, nonché per le proposte di istituzione, di attivazione e di disattivazione e di spegnimento dei Corsi di Studio.

Articolo 9 - Commissione Didattica Paritetica

1. La Commissione Didattica Paritetica è istituita ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto.

2. Le modalità di nomina dei componenti ed il funzionamento della Commissione didattica paritetica sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. ~~La Commissione Didattica Paritetica svolge, per ciascun Corso di Studio, i seguenti compiti: a) esprime pareri sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i relativi obiettivi formativi; b) esprime pareri valutativi sulla attività didattica ed avanza proposte migliorative, con particolare riguardo agli indicatori di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica; c) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dei servizi agli studenti; d) redige annualmente una relazione relativa ai punti b) e c); e) formula parere sull'istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio; f) propone al Consiglio di Dipartimento indicatori in base ai quali il Nucleo di Valutazione di Ateneo, ai sensi dello Statuto, verifica la qualità e la efficacia della offerta didattica; g) esprime parere sui Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio; h) formula proposte ed esprime pareri sulla organizzazione dei servizi di supporto alla didattica nonché delle attività di orientamento e di tutorato; i) formula proposte per garantire una maggiore armonizzazione dei manifesti degli studi.~~

4.3. L'art. 14 dei compiti della Commissione Didattica Paritetica nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo e nel Regolamento Didattico di Ateneo declina ulteriori compiti in seno alla Commissione Didattica Paritetica.

Articolo 10 - Organi del Corso di Dottorato di Ricerca



1. Gli organi del corso di Dottorato di Ricerca sono:

- a) il Collegio dei Docenti;
- b) il Coordinatore.

2. Il Collegio dei Docenti è istituito in ottemperanza della vigente normativa ministeriale in materia di accreditamento dei corsi di dottorato, ed è composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

3. Nel caso di dottorati in convenzione stipulata ai sensi dell'art.6, comma 11, della L. 240/2010 con università straniere, i docenti stranieri sono computabili nel numero minimo dei sedici.

4. Per i dottorati non in convenzione con università straniere, i docenti stranieri non possono essere conteggiati.

5. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'art. 2, c. 2, lett. d) del DM 45/2013, il Collegio può essere formato sino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca o posizioni equivalenti.

6. Ciascun collegio è integrato, esclusivamente in occasione della discussione di punti relativi ai problemi didattici ed organizzativi del corso di dottorato, con un rappresentante dei dottorandi, eletto tra gli iscritti al primo o al secondo anno di corso da parte di tutti i dottorandi con carriera attiva.

7. I compiti attribuiti al Collegio dei Docenti sono disciplinati dall'articolo 4 comma 5 del Regolamento del Dottorato di Ricerca.

8. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Coordinatore il quale: a) è eletto dal Collegio dei docenti tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, o nel caso di indisponibilità, fra i professori di seconda fascia a tempo pieno membri del Collegio medesimo ed appartenenti all'Università del Sannio; in caso di corsi di nuova istituzione il Coordinatore del Collegio è eletto dal Consiglio di Dipartimento; b) è nominato dal Rettore con proprio provvedimento.

9. I compiti attribuiti al Coordinatore sono disciplinati dall'articolo 4 comma 5 del Regolamento del Dottorato di Ricerca

Articolo 11 - Programmazione didattica dei Consigli di Corso di Studio: Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio e Manifesti degli Studi

1. Ai sensi dell'art.22, comma 4, punto d, del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di studio propone al Consiglio di Dipartimento l'Ordinamento Didattico per l'Anno Accademico venturo, entro il 15 ~~gennaio~~ novembre di ciascun anno solare e salvo diversa scadenza stabilita dal Direttore di Dipartimento o da organi superiori.

2. Ai sensi dell'art.22, comma 4, punto d, del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di studio propone al Consiglio di Dipartimento l'Offerta Didattica Programmata, ovvero il Manifesto agli Studi, per l'Anno Accademico venturo, entro il 30 ~~marzo~~ 31 gennaio di ciascun anno solare e salvo diversa scadenza stabilita dal Direttore di Dipartimento o da organi superiori.



3. Ai sensi dell'art.22, comma 4, punto d, del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di studio propone al Consiglio di Dipartimento l'Offerta Didattica Erogata, per il l'Anno Accademico venturo entro il ~~30 marzo~~ 31 gennaio di ciascun anno solare e salvo diversa scadenza stabilita dal Direttore di Dipartimento o da organi superiori.

4. Il Consiglio di Dipartimento istituisce un Comitato di Indirizzo, che includa anche esponenti del mondo del lavoro e della ricerca scientifica, con il compito di formalizzare il confronto periodico con i rappresentanti del delle professioni e di migliorare il quadro informativo occorrente per sviluppare percorsi formativi coerenti con i fabbisogni del mercato del lavoro e le esigenze espresse dal contesto socio-economico in cui i Consigli di Corso di Studio sono inseriti. Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente nominato dal Direttore ed è composto da almeno un docente designato dal Consiglio di Corso di Studio e dai rappresentanti delle parti sociali che il Consiglio ritiene utile consultare.

5. L'Offerta Didattica Programmata (Manifesto agli studi), sulla base del corrispondente Ordinamento Didattico, è l'elenco delle attività formative per ciascuna delle quali è specificato:

- il settore scientifico disciplinare
- la denominazione dell'attività
- Il numero dei CFU
- la tipologia di attività formativa
- il sommario dei temi trattati nella didattica frontale
- la modalità di verifica del profitto
- La specifica dell'insegnamento fra le tipologie di istituzionale o professionalizzante

56. È parte integrante dell'Offerta Didattica il Regolamento del Corso di Studi che specifica:

- I requisiti minimi di accesso al Corso di Studi
- le propedeuticità, fra le attività formative, se previste
- le modalità di espletamento del tirocinio
- le modalità di compilazione della prova finale
- le modalità di espletamento della prova finale
- i docenti di riferimento

Articolo 12 - Offerta Didattica Erogata

1. L'Offerta Didattica erogata è costituita dall'elenco delle attività didattiche che devono essere attivate nell'Anno Accademico cui si riferisce.

2. Per ogni attività didattica deve essere specificato:

- il settore scientifico disciplinare
- la denominazione dell'attività
- il numero di CFU
- la tipologia di attività
- Il docente affidatario dell'attività
- il sommario dei temi trattati
- le modalità di verifica del profitto.
- a composizione della commissione dell'esame di profitto.



3. È parte integrante dell'Offerta Didattica Erogata la specifica della copertura di ciascuna attività formativa.

4. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, l'Offerta Didattica Erogata si completa, per ciascuna attività didattica, delle date di esame per tutto l'Anno Accademico.

5. I docenti presidenti delle commissioni dell'esame di profitto comunicano le date di esame alla Direzione di Dipartimento entro il 15 giugno di ciascun anno.

6. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce con propria delibera il numero di ore di 1 CFU impegnato per le lezioni frontali.

Articolo 13 - Calendario didattico

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 4, del Regolamento Didattico di Ateneo, coerentemente con le previsioni del Calendario Accademico dell'Ateneo, il Consiglio di Dipartimento, sentita la Commissione Didattica Paritetica, approva il Calendario Didattico per l'Anno Accademico successivo, contenente l'indicazione, vincolante per tutti i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, dei periodi di svolgimento delle attività didattiche e dei periodi di sospensione delle stesse.

2. All'interno del Calendario didattico di cui al comma 1, sono altresì indicati:

a) il calendario delle sessioni e degli appelli d'esame, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo;

b) il calendario delle prove finali.

3. Nel rispetto delle indicazioni contenute nel Calendario didattico, il Direttore del Dipartimento e i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio provvedono all'organizzazione delle attività didattiche, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei diversi percorsi didattici.

4. La didattica frontale è organizzata in due semestri di insegnamento frontale. Di norma;

- il primo semestre è collocato fra i mesi di settembre e gennaio dell'anno successivo.
- il secondo semestre è collocato fra i mesi di marzo e giugno.

5. Le sessioni ordinarie d'esame sono due:

- la sessione estiva inizia al termine del secondo semestre e termina entro fine settembre;
- la sessione invernale si colloca fra il termine del primo semestre e l'inizio del secondo semestre.

6. La sessione d'esame anticipata si apre nel mese di dicembre e termina con l'inizio della sospensione dell'attività didattica per le vacanze natalizie.

7. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare per motivi straordinari l'attivazione di ulteriori sessioni d'esame.

8. In fase di programmazione didattica, il Consiglio di Dipartimento stabilisce le date di apertura e chiusura di ogni semestre, e delle sessioni d'esame.



9. Ciascun docente titolare può fissare ulteriori appelli di esami, al di fuori delle finestre programmate, riservati solo ed esclusivamente agli studenti fuori corso come individuati nel Regolamento Studenti.

~~10. Ai fini del precedente comma, per Studenti fuori corso si intendono coloro che, essendo regolarmente iscritti nell'Anno Accademico corrente, hanno completato la frequenza delle attività formative previste dal proprio piano di studi.~~

Articolo 14 - Assicurazione della qualità delle attività didattiche

1. Nel quadro delle politiche per la qualità nella formazione universitaria adottate a livello di Ateneo e in ottemperanza a quanto disposto dalla disciplina vigente, il Dipartimento adotta e promuove un sistema di assicurazione e valutazione interna della qualità delle attività didattiche, che si ispira ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza dei processi di programmazione e svolgimento delle attività didattiche, nonché di monitoraggio della qualità dei risultati conseguiti.

2. Il Consiglio di Dipartimento, in raccordo con i Consigli dei Corsi di Studio, organizza e gestisce procedure di assicurazione della qualità delle attività didattiche secondo un modello di rilevazione definito dall'Ateneo unico per tutti i Corsi di Studio, al fine di raccogliere informazioni e opinioni degli studenti e dei docenti, in conformità alla normativa vigente. Tutti i risultati della rilevazione sono portati a conoscenza delle Commissioni Paritetiche e dei Consigli di Corso di Studio per gli interventi di competenza.

3. Ogni Consiglio di Corso di Studio istituisce al proprio interno un Gruppo di Riesame/Assicurazione della Qualità preposto all'assicurazione della qualità del Corso di Studio, presieduto da un coordinatore che svolge le funzioni di responsabile della qualità del Corso di Studio. La composizione di tale organismo, che deve prevedere una rappresentanza studentesca, è deliberata dal Consiglio di Corso di Studio su proposta del suo Presidente.

4. L'organismo di cui al comma 3 svolge, tra l'altro, funzioni di: monitoraggio dei dati relativi al Corso di Studio, per individuarne i punti di forza e di debolezza ed identificare le azioni di miglioramento; verifica dell'attuazione delle azioni di miglioramento nei confronti di tutte le parti interessate; collaborazione con il Presidenti dei Corsi di Studio nella redazione di tutti i documenti richiesti all'interno dei processi finalizzati all'assicurazione della qualità dell'attività didattica.

5. Ciascun docente è tenuto a promuovere la valutazione del proprio insegnamento da parte degli studenti, secondo i tempi e le modalità stabilite dall'Ateneo.

6. Il Direttore del Dipartimento, e i Presidenti di Corso di Studio, per gli insegnamenti attivati dai rispettivi Consigli di Corso di Studio, analizzano i dati oggettivi e soggettivi disaggregati relativi al monitoraggio e alla valutazione dell'attività didattica e promuovono la diffusione dei risultati aggregati con le rappresentanze studentesche.

7. Il Direttore del Dipartimento può convocare per chiarimenti, anche in presenza del Presidente del Consiglio di Corso di Studio interessato, docenti per i quali siano stati registrati risultati di valutazione dell'attività didattica particolarmente critici e formulare nei loro confronti apposite osservazioni.

Titolo II - Organizzazione didattica e attività formative



Articolo 15 – Modalità di svolgimento dell'attività didattica e delle altre attività formative

1. Ogni docente titolare dell'insegnamento è tenuto a redigere e ad inviare in formato elettronico al Presidente del Consiglio di Corso di Studi una scheda relativa a ciascun insegnamento che gli sia stato affidato dal Consiglio di Dipartimento, contenente obbligatoriamente tutti gli elementi necessari per la descrizione delle attività formative, secondo le indicazioni fornite dal Presidio di Qualità di Ateneo.
2. Il Consiglio di Corso di Studio in cui l'insegnamento è attivato approva la scheda-insegnamento, dopo averne verificato la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio e aver acquisito il parere positivo della Commissione Didattica Paritetica sulla congruenza tra CFU assegnati e carico didattico previsto dal programma dell'insegnamento.
3. Le schede-insegnamento approvate sono pubblicate sulla piattaforma informatica di Ateneo.
4. Ogni docente deve assicurare, per l'intero anno accademico, una quantità settimanale minima di attività didattica e tutoriale, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di Ateneo e dalla vigente normativa nazionale. Il ricevimento degli studenti deve in ogni caso essere assicurato in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dal competente ufficio amministrativo.
5. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui affidati, secondo quanto stabilito nella programmazione didattica, e può essere sostituito da un altro docente, nei casi previsti dal Regolamento didattico di Ateneo, dandone tempestiva comunicazione motivata al Direttore del Dipartimento. In caso di assenze prolungate, il Direttore del Dipartimento, sentito il Presidente del Consiglio di Corso di Studio in cui l'insegnamento è attivato, dovrà provvedere alla sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità dell'insegnamento e lo svolgimento degli esami.
6. Ciascun docente può rivolgere richiesta motivata di variazione della data o dell'orario di svolgimento di lezioni di un corso a lui affidato al Direttore del Dipartimento, al quale spetta il potere di autorizzare la variazione.
7. Ciascun docente provvede alla compilazione del Registro delle lezioni, riportando l'attività svolta. Nel Registro sono indicate anche le attività tenute in sostituzione del titolare da altri docenti. Il Registro deve essere tenuto costantemente a disposizione per verifiche periodiche da parte del Presidente del Corso di Studi e del Direttore del Dipartimento, e trasmesso al competente ufficio amministrativo entro il mese di novembre di ogni anno secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.
8. Al rispetto delle disposizioni dei precedenti commi sono tenuti anche i titolari di contratto di insegnamento.

Articolo 16 - Esami di profitto

1. Le verifiche di profitto si svolgono in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico del Corso di Studio.
2. Le commissioni d'esame, costituite nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo, sono composte da almeno due membri, tra cui, oltre al docente responsabile dell'insegnamento, altri docenti, di ruolo o a contratto, o cultori della materia.



3. Ogni titolare di insegnamento deve proporre alla Direzione di Dipartimento le date delle prove di cui

- due devono essere collocate nella sessione estiva entro il 31 luglio, distanziate da non meno di 15 giorni;
- una deve essere collocata ancora nella sessione estiva dopo la sospensione estiva ed entro la chiusura della sessione d'esame;
- due devono essere collocate nella sessione invernale, distanziate da non meno di 15 giorni;
- una deve essere collocata nella sessione anticipata.

4. La Direzione di Dipartimento pubblica il calendario delle prove di esame, dopo aver verificato che non vi siano sovrapposizioni di date tra insegnamenti dello stesso anno di corso.

~~5. Le prove d'esame di insegnamenti di oltre 9 CFU possono consistere anche in prove di esonero. Il voto di profitto risulta dalla media dei voti acquisiti in ciascun esonero.~~

65. Le date delle prove d'esame, pubblicate ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, possono essere spostate solo dopo esplicita autorizzazione da parte del Presidente del Corso di Studio. Al tal fine, i titolari di insegnamenti inviano richiesta al Presidente di Corso di Studi competente, e, per conoscenza, alla Direzione di Dipartimento.

Articolo 17 - Esami a scelta

1. Gli insegnamenti a scelta possono essere scelti in qualunque settore, con la condizione che il percorso didattico risulti coerente con gli obiettivi formativi e che non ci sia sovrapposizione di contenuti con insegnamenti già nel piano di studi.

2. Nella redazione dell'Offerta Didattica Erogata, il Consiglio di Corso di Studio delibera quali siano gli insegnamenti a scelta attivati nell'ambito del proprio Corso di Studio, e gli insegnamenti attivati in altri Corsi di Studio ~~e afferenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie e che possano essere equiparati ad insegnamenti a scelta e cui si applica il precedente comma~~ che vengono dichiarati già di automatica approvazione.

3. Qualora lo studente decida di seguire insegnamenti attivati nell'ambito dell'Ateneo, deve farne esplicita richiesta al Consiglio di Corso di Studio nella persona del suo Presidente che, valutata la congruenza della proposta dello studente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, accoglie o respinge la domanda.

Articolo 18 - Attivazione, approvazione e riconoscimento del piano di studio nell'ambito dei programmi ERASMUS

1. Presso il Dipartimento è stata istituita una Commissione Erasmus, composta dal delegato ERASMUS nominato dal Consiglio di Dipartimento e da tre docenti afferenti ai diversi Corsi di Studio del Dipartimento.

2. I principali compiti della Commissione Erasmus di Dipartimento riguardano la promozione delle attività di mobilità internazionale degli studenti e dei docenti del DST, la selezione dei candidati partecipanti al bando Erasmus di Ateneo ed il coordinamento delle attività gli accordi bilaterali, la selezione dei candidati partecipanti al bando Erasmus (valutazione e



~~graduatoria di merito) e la promozione delle attività di mobilità internazionale degli studenti e dei docenti del DST.~~

3. Ogni docente può proporre la stipula di un accordo bilaterale di mobilità con Università estere europee con sede in uno dei Paesi partecipanti al programma ERASMUS in cui sono indicati i reciproci flussi e il periodo di mobilità relativi a studenti e docenti.
4. Le modalità di partecipazione alla mobilità Erasmus e quelle di riconoscimento delle attività svolte all'estero sono disciplinate da apposito bando annuale e dalle relative istruzioni disponibili sul Sito di Ateneo nell'area Rapporti internazionali.
5. Prima della partenza, l'Unità organizzativa Programmi di mobilità trasmette agli Uffici competenti del Dipartimento, al Delegato e al Presidente del CdS competente la documentazione comprendente il Learning agreement e i Moduli di assenso dello studente ERASMUS. Il Consiglio di Corso di Studi provvede all'approvazione del piano di studi proposto dallo studente. Il verbale dell'approvazione viene trasmesso all'Unità organizzativa Programmi di mobilità. Il Learning Agreement ed il Modulo di assenso, firmato da un docente di materia affine, sono parte integrante del verbale del Consiglio.
6. Al ritorno in sede dello studente Erasmus, l'Unità organizzativa Programmi di mobilità trasmette copia della documentazione rilasciata dall'Università ospitante (Transcript of records, statement of study) che attesta le attività svolte dallo studente (esami con votazione, tirocinio), agli uffici competenti del Dipartimento, al Delegato Erasmus di Dipartimento, al Presidente del CdS per la convalida delle attività effettivamente svolte durante il periodo di soggiorno all'estero. Il Consiglio di Corso di Studio provvede alla conversione dei voti degli esami sostenuti e al riconoscimento delle attività di tirocinio. Il verbale della convalida viene trasmesso dal CdS competente all'Unità Organizzativa Carriere Studenti, per la registrazione degli esami e/o tirocinio nella carriera dello studente, al Delegato del DST e all'Unità Organizzativa Programmi di mobilità per completare la pratica riguardante la mobilità internazionale dello studente che ha effettuato il programma Erasmus.

Articolo 19 - Tirocinio curricolare

1. Il tirocinio è un'attività didattica finalizzata all'acquisizione di ulteriori competenze operative specifiche per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. La durata del tirocinio è stabilita nell'Offerta Didattica Programmata (Manifesto agli Studi) in termini di CFU convertiti in ore.
3. Il tirocinio può essere espletato presso una struttura esterna convenzionata con l'Ateneo, ovvero internamente al Dipartimento.
4. Il tirocinio è attivato su domanda dello studente, di norma, durante il secondo semestre dell'ultimo anno di studi, e comunque secondo la tempistica prevista nell'Offerta Didattica Programmata.
5. La domanda di tirocinio può essere presentata dopo che lo studente abbia accumulato in carriera non meno di 120 CFU essendo iscritto ad un corso di Laurea, ovvero 60 CFU nel caso della Laurea Magistrale.
6. La domanda di tirocinio interno deve essere inoltrata al Presidente del Corso di Studio o suo delegato.



7. La domanda di tirocinio esterno deve essere corredata da una proposta di progetto formativo redatto dal soggetto ospitante una lettera di accettazione dello studente da parte del tutor dell'ente ospitante, e una proposta di inizio attività non anteriore a 40 giorni dalla data di presentazione della domanda.

8. La domanda di tirocinio esterno deve essere inoltrata al Presidente di Corso di Studi, o suo delegato, che valuta la proposta formativa, eventualmente richiedendo correttivi, e individua un tutor interno al Dipartimento. La domanda è successivamente inviata ai competenti uffici dell'Ateneo per gli adempimenti conseguenti e consequenziali.

9. Al termine del tirocinio il tutor redige una relazione in cui certifica l'assolvimento delle ore previste nell'Offerta Didattica Programmata, e esprime un giudizio sintetico sulle competenze acquisite dallo studente.

10. La relazione è trasmessa al Presidente di Corso di Studi, o commissione all'uopo istituita, che verifica la congruità con il percorso formativo, e che procede alla verbalizzazione dell'attività formativa, allegando agli atti la relazione del tutor.

11. La commissione di verbalizzazione del tirocinio è presieduta dal Presidente del Corso di Studi, o da docente delegato.

12. In caso di tirocinio esterno, al verbale deve essere allegato anche il registro di presenze redatto presso la struttura ospitante.

13. Sul sito web del Dipartimento è pubblicato il nominativo dei docenti, uno per ogni Corso di Studio, o i Presidenti di Corso di Studi, delegati alla gestione delle domande di tirocinio.

14. I Presidenti di Corso di Studi, o i loro delegati, possono costituirsi in una commissione per armonizzare la complessiva gestione dei tirocini.

Articolo 20 - Natura della prova finale

1. Il Consiglio di Corso di Studio stabilisce nel proprio regolamento didattico la natura e le modalità di svolgimento della prova finale.

2. In ogni caso la prova finale deve essere caratterizzata

- da autonomia di lavoro
- abilità comunicativa
- accuratezza espositiva

declinate rispetto al corso di studi, Laurea o Laurea Magistrale, seguito dallo studente.

3. L'onere di redazione della prova finale deve essere congruente ai CFU previsti nell'Offerta Didattica Programmata.

Articolo 21 - Accesso alla prova finale

1. Il lavoro della Tesi di Laurea è attivato su domanda dello studente, dopo che egli abbia superato in carriera

- non meno di 130 CFU nel caso di Corso di Laurea,
- non meno di 60 CFU nel caso di Corso di Laurea Magistrale.



2. La domanda deve contenere la specifica di almeno tre discipline, eventualmente coincidenti con insegnamenti attivati nel corso di studi, elencati in ordine di preferenza.
3. La domanda deve essere inoltrata al Presidente di Corso di Studio, o suo delegato.
4. I Presidenti di Corso di Studio, o i loro delegati, possono costituirsi in una commissione per armonizzare la complessiva gestione dell'assegnazione delle tesi di Laurea.
5. Sul sito web del Dipartimento è pubblicato il nominativo dei docenti, uno per ogni Corso di Studi, o i Presidenti di Corso di Studi, delegati alla gestione delle domande di tesi di Laurea.

Articolo 22 - Prova finale

1. Le prove finali di laurea, e di laurea magistrale, sono di norma collocate, anche ai fini di soddisfacimento delle scadenze ministeriali del monitoraggio periodico dei Corsi di Laurea, nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, luglio, ottobre, novembre e dicembre.
2. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare per motivi straordinari l'espletamento di prove finali di laurea e di laurea magistrale, e ridefinire la cadenza delle prove finali in funzione del soddisfacimento delle scadenze ministeriali del monitoraggio periodico dei Corsi di Laurea.
3. Le date presuntive delle prove finali sono pubblicizzate nel Calendario Didattico.

Articolo 23 - Valutazione della prova finale

1. Ai sensi dell'art.22, comma 4, punto f, del Regolamento Didattico di Ateneo, il voto di riferimento, espresso in centodiecesimi, per la prova finale è calcolato come media dei voti di profitto ponderati per i corrispondenti CFU.
2. I Consigli di Corso di Studio stabiliscono, con proprio regolamento, l'attribuzione di voti premiali che concorrono alla definizione del voto di finale così come previsto dall'articolo 29 comma 2 punto b del Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 24 - Disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca

1. L'attività didattica integrativa, prevista dall'articolo 12 del "Regolamento per la istituzione e la organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca", eventualmente espletabile dal dottorando, rientra nel quadro dell'Offerta didattica erogata dal Dipartimento come disciplinata all'articolo 12 di questo regolamento.
2. Al dottorando che opta per l'erogazione della didattica integrativa si applica, per quanto compatibile, il successivo articolo 29 di questo regolamento.
3. La proposta di attivazione dei Corsi per i dottorandi deve essere accompagnata dalle informazioni previste dall'articolo 12.



Titolo III - Servizi agli studenti

Articolo 25 - Orientamento in ingresso

1. Il Consiglio di Dipartimento, sovrintendendo anche alle attività curate dai Consigli di Corso di Studio, cura l'accoglienza e l'orientamento in ingresso degli studenti, attraverso iniziative realizzate sotto la responsabilità di docenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, designati dai Consigli di Corso di Studio come responsabili dell'orientamento, uno per ciascun Corso di Studio.

2. È istituita una Commissione permanente per l'Orientamento del Dipartimento, presieduta dal Direttore del Dipartimento, o suo delegato, e composta dai docenti responsabili dell'orientamento dei Corsi di Studio.

3. La Commissione di cui al comma 2 svolge funzioni di promozione, di coordinamento organizzativo e monitoraggio delle attività di orientamento e tutorato dei corsi di studio del Dipartimento. In particolare, in accordo con la Commissione Orientamento di Ateneo:

- predispone un piano annuale di attività di orientamento e tutorato, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento,
- cura i rapporti con gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore,
- coordina le attività di orientamento in ingresso, in itinere e di tutorato e ne monitora l'efficacia,
- predispone una relazione finale di verifica delle attività, formulando proposte volte al miglioramento delle stesse.

Articolo 26 - Orientamento in itinere ed orientamento in uscita

I servizi di orientamento in itinere e di orientamento in uscita hanno come scopi, in particolare, quelli di:

a) fornire assistenza didattica ed indirizzare gli studenti ad apposite strutture di supporto interne all'Ateneo per il superamento di eventuali difficoltà durante il percorso di studi;

b) orientare gli studenti nella pianificazione del proprio percorso di studi;

c) orientare gli studenti nella scelta delle iniziative formative presso strutture extra-universitarie convenzionate con l'Ateneo o offerte dai programmi di mobilità nazionale e internazionale;

d) fornire consulenza individuale ai laureandi e ai neo-laureati, sia per la scelta del percorso di studi magistrale, di dottorato di ricerca, di corso di specializzazione o di master, sia per migliorare le proprie capacità di affrontare il mondo del lavoro in modo strategico ed efficace, imparando a definire il proprio obiettivo professionale ed a perfezionare il proprio piano di ricerca del lavoro;

e) promuovere azioni per il superamento delle criticità incontrate dagli studenti durante il percorso degli studi e dai laureati.

Titolo IV



Cultori della materia

Articolo 27 - Cultori della materia

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma quarto, lettera c, del Regolamento Didattico di Ateneo, e dell'articolo 42 del Regio Decreto del 4 giugno 1938, numero 1269, il titolo di "Cultore della Materia" è conferito, all'inizio di ciascun Anno Accademico, su proposta di uno o più Docenti afferenti al Consiglio del Corso di Studio di competenza dell'insegnamento, con provvedimento del Direttore del Dipartimento a studiosi che siano in possesso di un adeguato Curriculum scientifico.

2. Entro e non oltre il primo Ottobre di ciascun anno, i Consigli dei Corsi di Studio del Dipartimento trasmettono al Direttore il Verbale delle adunanze nelle quali hanno proposto il conferimento dei titoli di "Cultore della Materia" per l'Anno Accademico incipiente, distinti per Settore Scientifico-Disciplinare.

Al Verbale devono essere allegati, per formarne parte integrante:

- la domanda, corredata dal Curriculum e da tutti i titoli, con la quale il candidato ha richiesto al Presidente del Consiglio del Corso di Studio il conferimento del titolo;

- la relazione del Docente o dei Docenti afferenti al Settore Scientifico-Disciplinare per il quale è proposta la nomina dello studioso a "Cultore della materia";

- i requisiti scientifici richiesti per accedere al conferimento del titolo di "Cultore della materia" sono, alternativamente:

- il possesso del titolo di Dottore di Ricerca;
- il possesso del Diploma di Specializzazione;
- il conseguimento di un Master Universitario di Secondo Livello.

4. I titoli posseduti devono essere congruenti con l'Area Scientifico-Disciplinare per la quale è proposta la nomina.

5. Per ciascun Anno Accademico, è ammessa la proposta di nomina di due "Cultori della Materia" per ciascuna Area Scientifico-Disciplinare.

6. Le proposte di conferimento dei titoli di "Cultore della materia" sono valutate e approvate dal Consiglio di Dipartimento.

7. Il titolo di "Cultore della Materia" è conferito, con proprio provvedimento, dal Direttore del Dipartimento. Esso ha validità esclusivamente per l'Anno Accademico per il quale è stato rilasciato, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università ed è svolto a titolo gratuito.

8. I Cultori della Materia possono essere membri di Commissione di esami di profitto presieduta da Docenti afferenti all'Area Scientifico-Disciplinare per la quale sono stati nominati.

Titolo V

Doveri del personale docente

Articolo 27-28 - Doveri didattici del personale docente



1. I Professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Consiglio di Dipartimento, con propria deliberazione e tenuto conto dell'Offerta didattica erogata, assegna ai professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti i compiti didattici di cui al comma 1 che si identificano nelle seguenti tipologie:

- lezioni, seminari, esercitazioni e laboratori intesi quali corsi e moduli curriculari nei corsi di studio e attività dagli stessi derivata (attività didattica frontale);
- assistenza alle tesi di laurea e di dottorato;
- orientamento, tutorato e ricevimento studenti;
- partecipazione a commissioni di esami;
- altre attività identificate dal Consiglio di Dipartimento connesse all'organizzazione didattica dello stesso.

3. Ai Professori di prima e seconda fascia sono assegnate non meno di 120 ore di didattica frontale in caso di regime a tempo pieno e non meno di 90 ore in caso di regime a tempo definito, mediante conferimento, sentiti gli interessati, di uno o più incarichi di insegnamento e/o di moduli di insegnamento, prioritariamente nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza (carico didattico istituzionale).

4. I professori devono assicurare la presenza in Dipartimento di norma almeno tre giorni a settimana.

5. Al fine di completare il carico didattico di cui al comma terzo, le ore di lezioni frontali non effettuate devono essere recuperate mediante lo svolgimento di altre attività didattiche, debitamente proposte al Direttore del Dipartimento e documentate. Il completamento del Carico didattico frontale è deliberato dal Consiglio di Dipartimento.

6. I Ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Il Consiglio di Dipartimento, con propria deliberazione, assegna ai ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento i compiti didattici di cui al comma precedente che si identificano nelle seguenti tipologie (carico istituzionale):

- assistenza alle tesi di laurea e di dottorato;
- orientamento, tutorato e ricevimento studenti;
- partecipazione a commissioni di esami;
- didattica integrativa connessa a insegnamenti e/o di moduli di insegnamento nei corsi di studio;
- altre attività identificate dal Consiglio di Dipartimento interessato, quali quelle connesse all'organizzazione della didattica integrativa dello stesso.



8. I ricercatori devono assicurare la presenza in Dipartimento, di norma, almeno tre giorni a settimana.

9. L'impegno didattico dei Ricercatori a tempo determinato è disciplinato dal singolo contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia ed, in particolare, del "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Nell'ambito della programmazione didattica, e tenuto conto dell'Offerta didattica erogata, il Consiglio di Dipartimento può affidare ai professori di prima e di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento stesso, ulteriori incarichi, eccedenti le ore istituzionali, per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento, nell'ambito del Settore Scientifico-Disciplinare di afferenza o affine, previa acquisizione, in forma scritta, del consenso dell'interessato ai sensi e con le modalità previste dal "Regolamento didattico di Ateneo" e dalle disposizioni di cui al "Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi didattici, ai sensi degli articoli 6 e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240".

11. Ai Ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento possono, con il loro consenso espresso in forma scritta, essere affidati anche incarichi per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento ricompresi nel Settore Scientifico-Disciplinare di afferenza o in altro Settore Scientifico-Disciplinare nel quale abbiano adeguato profilo scientifico.

12. Qualora fossero manifestate più disponibilità a ricoprire il medesimo insegnamento, la supplenza interna è affidata, con ordine di priorità, ad un professore ordinario, ad un professore associato, ad un ricercatore. A parità di ruolo, prevale il più anziano nel ruolo. Nel caso di ulteriore parità, prevale il più anziano di età.

13. Trovano altresì applicazione le norme contenute nel "Regolamento in materia di attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori, nonché in materia di valutazione per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni", emanato con Decreto Rettorale del 5 dicembre 2017, n. 987;

Articolo 29 - Doveri dei Docenti incaricati

1. I titolari di incarichi didattici, a qualsiasi titolo conferiti, all'atto della stipula del contratto dichiarano di aver preso visione del Regolamento Didattico di Ateneo, del Regolamento didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie e del Regolamento didattico del Corso di Studi, e di essere, pertanto, edotti dei loro diritti e doveri.

2. I titolari degli incarichi didattici previsti hanno il dovere di concordare lo svolgimento del Programma del Corso di insegnamento con il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea interessato, ovvero con il Docente dell'insegnamento nel caso di didattica integrativa e di supporto.

• svolgere personalmente le attività didattiche oggetto dell'incarico, nel rispetto degli orari e delle modalità concordate con il Direttore del Dipartimento e con il Presidente del Consiglio del Corso di Studio, ovvero con il Coordinatore del Dottorato di Ricerca ed in conformità alle ulteriori disposizioni nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio.



- svolgere compiti di tutorato e di assistenza agli studenti;
- presiedere le commissioni di verifica del profitto degli studenti nell'Anno Accademico di riferimento, ivi compresa la sessione anticipata;
- tenere un registro aggiornato delle lezioni, nel quale dovranno essere, di volta in volta, annotate tutte le attività didattiche svolte, indicando, specificatamente, gli argomenti trattati;
- consegnare, al termine dell'incarico, il registro delle lezioni, debitamente compilato, aggiornato e sottoscritto, al Direttore del Dipartimento

3. I titolari di contratti di docenza possono far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nell'anno accademico di riferimento.

4. Qualora il titolare di contratto di docenza abbia la titolarità di un insegnamento, allora gli è attribuito d'ufficio il titolo di "professore a contratto in (indicazione dell'insegnamento) presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi del Sannio di Benevento per l'Anno Accademico (specificare)".

TITOLO VI – Disposizioni finali


Articolo 30 - Approvazione e modifiche del Regolamento Didattico di Dipartimento

1. Il presente Regolamento e le eventuali modifiche sono approvati dal Senato Accademico, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è emanato mediante Decreto del Rettore.

Articolo 31 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di cui al precedente articolo.





**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO** Benevento

DST
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE

Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Deliberato nella seduta del Consiglio Dipartimento del 5 dicembre 2019,
emanato con Decreto Rettorale num. ???? del ????????



- Articolo 1 - Ambito di applicazione e fonti
Articolo 2 - Finalità e definizioni
Articolo 3 - Trasparenza e informazione agli studenti

Titolo I - Organizzazione didattica - Parte generale

- Articolo 4 - Corsi di Studio afferenti al Dipartimento ed altre attività formative
Articolo 5 - Funzioni del Consiglio di Dipartimento in materia di organizzazione e svolgimento delle attività didattiche.
Articolo 6 - Organi del Dipartimento con funzioni in materia di organizzazione e gestione della didattica.
Articolo 7 - Consiglio di Corso di Studio
Articolo 8 - Comitato per la didattica
Articolo 9 - Commissione didattica paritetica
Articolo 10 - Organi del corso di dottorato di ricerca
Articolo 11 - Programmazione didattica dei Consigli di Corso di Studio: Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio e Manifesti degli Studi
Articolo 12 - Offerta Didattica Erogata
Articolo 13 - Calendario didattico Articolo 14 - Assicurazione della qualità delle attività didattiche

Titolo II - Organizzazione didattica e attività formative

- Articolo 15 - Modalità di svolgimento dell'attività didattica e delle altre attività formative
Articolo 16 - Esami di profitto
Articolo 17 - Esami a scelta
Articolo 18 - Attivazione, approvazione e riconoscimento del piano di studio nell'ambito dei programmi ERASMUS
Articolo 19 - Tirocinio curricolare
Articolo 20 - Natura della prova finale
Articolo 21 - Accesso alla prova finale
Articolo 22 - Prova finale
Articolo 23 - Valutazione della prova finale
Articolo 24 - Disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca

Titolo III - Servizi agli studenti

- Articolo 25 - Orientamento e accoglienza degli studenti
Articolo 26 - Tirocini in itinere e di orientamento

Titolo IV - Cultori della Materia

- Articolo 27 - Cultori della materia

Titolo V - Doveri del personale docente

- Articolo 28 - Doveri didattici del personale docente
Articolo 29 - Doveri dei Docenti incaricati

Titolo VI - Disposizioni finali

- Articolo 30 - Approvazione e modifiche del Regolamento Didattico di Dipartimento
Articolo 31 - Entrata in vigore



Articolo 1 - Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento (di seguito denominato RDD), contiene le norme comuni ai Corsi di Studio che afferiscono al Dipartimento di Scienze e Tecnologie (da ora in avanti "Dipartimento") e disciplina gli aspetti concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, con particolare riguardo per quelli legati al coordinamento formativo e organizzativo dei Corsi di studio, attuando ed integrando le previsioni di cui al Regolamento didattico di Ateneo (RDA)

Articolo 2 - Finalità e definizioni

1. Si intendono richiamate le definizioni di cui all'art. 2 del RDA.

2. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

a) per orientamento l'insieme delle iniziative progettate e organizzate a livello di Ateneo ed attuate dal Dipartimento, anche in collaborazione con la Commissione di Orientamento di Ateneo, e attraverso il supporto dei competenti uffici di riferimento di Ateneo, sentito il parere della Commissione Didattica Paritetica.

Tali iniziative si sviluppano in due aree di intervento:

1) orientamento in ingresso, indirizzato principalmente agli studenti degli Istituti Superiori al fine di facilitare il passaggio agli studi universitari, favorire una scelta consapevole e ridurre il rischio di abbandoni prematuri;

2) orientamento in itinere, ovvero tutorato, teso a supportare lo studente nel suo iter formativo per il raggiungimento del successo universitario.

b) per orientamento in uscita, ovvero *placement*, il supporto sia agli studenti che ai laureati per l'orientamento al lavoro, o alla prosecuzione degli studi, con particolare riguardo alle più opportune strategie volte a valorizzare il bagaglio cognitivo acquisito nei corsi di Studi.

Articolo 3 - Trasparenza ed Informazioni agli studenti

1. I provvedimenti amministrativi emanati dal DST, aventi efficacia esterna, sono pubblicati, in versione integrale, nel Sito web del Dipartimento e, per estratto, all'Albo Ufficiale del DST.

2. Il sito web del DST costituisce il canale principale di comunicazione dell'organizzazione didattica. Il DST si riserva di attivare altri canali di comunicazione che, in ogni caso, non sostituiscono il Sito web ufficiale.

Titolo I - Organizzazione didattica - parte generale

Articolo 4 - Corsi di Studio afferenti al Dipartimento ed altre attività formative

1. Al Dipartimento afferiscono Corsi di Studio (Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale) ricadenti nelle aree delle Scienze e delle Tecnologie.

2. L'istituzione, la modifica, l'attivazione e la disattivazione di Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, anche interdipartimentali o inter-ateneo, ottenuto il parere della Commissione Didattica Paritetica, sono proposte mediante deliberazione del Consiglio di Dipartimento e sono approvate in conformità con quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo.



3. L'istituzione, la modifica, l'attivazione e la disattivazione di Master universitari di primo e di secondo livello, nonché di Corsi di Specializzazione, ottenuto il parere della Commissione Didattica Paritetica, sono proposte mediante deliberazione del Consiglio di Dipartimento e sono approvate in conformità con quanto previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti.

4. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Regolamento per la Istituzione e Organizzazione dei Dottorati di Ricerca, ovvero delle Scuole di Dottorato di Ricerca ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del medesimo Regolamento, sono proposte mediante deliberazione del Consiglio di Dipartimento.

5. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'attivazione di servizi didattici propedeutici o integrativi, finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi Corsi di studio, disciplinati dai regolamenti didattici dei Corsi di studio.

Articolo 5 - Funzioni del Consiglio di Dipartimento in materia di organizzazione e svolgimento delle attività didattiche.

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita, in materia di organizzazione e svolgimento delle attività didattiche, le funzioni ad esso conferite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, e quelle ad esso spettanti ai sensi di altre pertinenti disposizioni vigenti.

Articolo 6 - Organi del Dipartimento con compiti in materia di organizzazione e funzionamento della didattica.

1. Le funzioni in materia di organizzazione e funzionamento della didattica sono svolte dai seguenti organi:

- il Consiglio del Corso di Studio;
- il Comitato della Didattica;
- la Commissione Didattica Paritetica;
- il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca;
- la Commissione di Riesame/Assicurazione della Qualità

Articolo 7 - Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è definito all'art. 8 dello Statuto e regolamentato all'art. 16 del RDA.

2. La disciplina delle adunanze del Consiglio di Corso di Studio è contenuta nel Titolo III del RGA, in quanto compatibile.

3. Il Consiglio di Corso di Studio individua fra i suoi membri un Segretario che cura la redazione del verbale e la successiva trasmissione al Direttore di Dipartimento.

4. Il Consiglio di Corso di Studio di norma coincide con il Consiglio di Corso di Laurea o di Laurea Magistrale ai sensi dell'art. 50 comma 1 del RGA

5.

Ove venissero attivati Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in evidente prosecuzione culturale e didattica, il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'istituzione di un unico Consiglio di Studi. Anche in questo caso il Consiglio di Corso di Studi è attributario delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 17 del RDA.



Articolo 8 - Comitato per la Didattica

1. Il Comitato per la Didattica, come previsto dall'articolo 18 dello Statuto, è costituito dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale che afferiscono al Dipartimento ed è presieduto dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato.
2. Per il funzionamento del Comitato per la Didattica si applicano le disposizioni del Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Comitato per la Didattica formula proposte ed esprime pareri per il coordinamento delle attività didattiche, anche avvalendosi di Commissioni appositamente costituite con deliberazione del Consiglio di Dipartimento. Al Comitato per la Didattica spetta anche il lavoro istruttorio per le modifiche agli Ordinamenti didattici ed al Manifesto degli Studi, nonché per le proposte di istituzione, di attivazione e di disattivazione dei Corsi di Studio.

Articolo 9 - Commissione Didattica Paritetica

1. La Commissione Didattica Paritetica è istituita ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto.
 2. Le modalità di nomina dei componenti ed il funzionamento della Commissione didattica paritetica sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.
 - 3.
- 3. I compiti della Commissione Didattica Paritetica nello Statuto , nel Regolamento Generale di Ateneo e nel Regolamento Didattico di Ateneo

Articolo 10 - Organi del Corso di Dottorato di Ricerca

1. Gli organi del corso di Dottorato di Ricerca sono:
 - a) il Collegio dei Docenti;
 - b) il Coordinatore.
2. Il Collegio dei Docenti è istituito in ottemperanza della vigente normativa ministeriale in materia di accreditamento dei corsi di dottorato.
7. I compiti attribuiti al Collegio dei Docenti sono disciplinati dall'articolo 4 comma 5 del Regolamento del Dottorato di Ricerca.
8. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Coordinatore il quale: a) è eletto dal Collegio dei docenti tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, o nel caso di indisponibilità, fra i professori di seconda fascia a tempo pieno membri del Collegio medesimo ed appartenenti all'Università del Sannio; in caso di corsi di nuova istituzione il Coordinatore del Collegio è eletto dal Consiglio di Dipartimento; b) è nominato dal Rettore con proprio provvedimento.
9. I compiti attribuiti al Coordinatore sono disciplinati dall'articolo 4 comma 5 del Regolamento del Dottorato di Ricerca

Articolo 11 - Programmazione didattica dei Consigli di Corso di Studio: Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio e Manifesti degli Studi

1. Ai sensi dell'art.22, comma 4, punto d, del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio



di Corso di studio propone al Consiglio di Dipartimento l'Ordinamento Didattico per l'Anno Accademico venturo, entro il 15 novembre di ciascun anno solare e salvo diversa scadenza stabilita dal Direttore di Dipartimento o da organi superiori.

2. Ai sensi dell'art.22, comma 4, punto d, del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di studio propone al Consiglio di Dipartimento l'Offerta Didattica Programmata, ovvero il Manifesto agli Studi, per l'Anno Accademico venturo, entro il 31 gennaio di ciascun anno solare e salvo diversa scadenza stabilita dal Direttore di Dipartimento o da organi superiori.

3. Ai sensi dell'art.22, comma 4, punto d, del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di studio propone al Consiglio di Dipartimento l'Offerta Didattica Erogata, per il l'Anno Accademico venturo entro il 31 gennaio di ciascun anno solare e salvo diversa scadenza stabilita dal Direttore di Dipartimento o da organi superiori.

4. Il Consiglio di Dipartimento istituisce un Comitato di Indirizzo, che includa anche esponenti del mondo del lavoro e della ricerca scientifica, con il compito di formalizzare il confronto periodico con i rappresentanti delle professioni e di migliorare il quadro informativo occorrente per sviluppare percorsi formativi coerenti con i fabbisogni del mercato del lavoro e le esigenze espresse dal contesto socio-economico in cui i Consigli di Corso di Studio sono inseriti. Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente nominato dal Direttore ed è composto da almeno un docente designato dal Consiglio di Corso di Studio e dai rappresentanti delle parti sociali che il Consiglio ritiene utile consultare.

5. L'Offerta Didattica Programmata (Manifesto agli studi), sulla base del corrispondente Ordinamento Didattico, è l'elenco delle attività formative per ciascuna delle quali è specificato:

- il settore scientifico disciplinare
- la denominazione dell'attività
- Il numero dei CFU
- la tipologia di attività formativa
- il sommario dei temi trattati nella didattica frontale
- la modalità di verifica del profitto
- La specifica dell'insegnamento fra le tipologie di istituzionale o professionalizzante

6. È parte integrante dell'Offerta Didattica il Regolamento del Corso di Studi che specifica:

- I requisiti minimi di accesso al Corso di Studi
- le propedeuticità, fra le attività formative, se previste
- le modalità di espletamento del tirocinio
- le modalità di compilazione della prova finale
- le modalità di espletamento della prova finale
- i docenti di riferimento

Articolo 12 - Offerta Didattica Erogata

1. L'Offerta Didattica erogata è costituita dall'elenco delle attività didattiche che devono essere attivate nell'Anno Accademico cui si riferisce.

2. Per ogni attività didattica deve essere specificato:



- il settore scientifico disciplinare
- la denominazione dell'attività
- il numero di CFU
- la tipologia di attività
- Il docente affidatario dell'attività
- il sommario dei temi trattati
- le modalità di verifica del profitto.
- a composizione della commissione dell'esame di profitto.

3. È parte integrante dell'Offerta Didattica Erogata la specifica della copertura di ciascuna attività formativa.

4. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, l'Offerta Didattica Erogata si completa, per ciascuna attività didattica, delle date di esame per tutto l'Anno Accademico.

5. I docenti presidenti delle commissioni dell'esame di profitto comunicano le date di esame alla Direzione di Dipartimento entro il 15 giugno di ciascun anno.

6. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce con propria delibera il numero di ore di 1 CFU impegnato per le lezioni frontali.

Articolo 13 - Calendario didattico

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 4, del Regolamento Didattico di Ateneo, coerentemente con le previsioni del Calendario Accademico dell'Ateneo, il Consiglio di Dipartimento, sentita la Commissione Didattica Paritetica, approva il Calendario Didattico per l'Anno Accademico successivo, contenente l'indicazione, vincolante per tutti i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, dei periodi di svolgimento delle attività didattiche e dei periodi di sospensione delle stesse.

2. All'interno del Calendario didattico di cui al comma 1, sono altresì indicati:

a) il calendario delle sessioni e degli appelli d'esame, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo;

b) il calendario delle prove finali.

3. Nel rispetto delle indicazioni contenute nel Calendario didattico, il Direttore del Dipartimento e i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio provvedono all'organizzazione delle attività didattiche, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei diversi percorsi didattici.

4. La didattica frontale è organizzata in due semestri di insegnamento frontale. Di norma;

- il primo semestre è collocato fra i mesi di settembre e gennaio dell'anno successivo.
- il secondo semestre è collocato fra i mesi di marzo e giugno.

5. Le sessioni ordinarie d'esame sono due:

- la sessione estiva inizia al termine del secondo semestre e termina entro fine settembre;



- la sessione invernale si colloca fra il termine del primo semestre e l'inizio del secondo semestre.
6. La sessione d'esame anticipata si apre nel mese di dicembre e termina con l'inizio della sospensione dell'attività didattica per le vacanze natalizie.
 7. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare per motivi straordinari l'attivazione di ulteriori sessioni d'esame.
 8. In fase di programmazione didattica, il Consiglio di Dipartimento stabilisce le date di apertura e chiusura di ogni semestre, e delle sessioni d'esame.
 9. Ciascun docente titolare può fissare ulteriori appelli di esami, al di fuori delle finestre programmate, riservati solo ed esclusivamente agli studenti fuori corso come individuati nel Regolamento Studenti.

Articolo 14 - Assicurazione della qualità delle attività didattiche

1. Nel quadro delle politiche per la qualità nella formazione universitaria adottate a livello di Ateneo e in ottemperanza a quanto disposto dalla disciplina vigente, il Dipartimento adotta e promuove un sistema di assicurazione e valutazione interna della qualità delle attività didattiche, che si ispira ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza dei processi di programmazione e svolgimento delle attività didattiche, nonché di monitoraggio della qualità dei risultati conseguiti.
2. Il Consiglio di Dipartimento, in raccordo con i Consigli dei Corsi di Studio, organizza e gestisce procedure di assicurazione della qualità delle attività didattiche secondo un modello di rilevazione definito dall'Ateneo unico per tutti i Corsi di Studio, al fine di raccogliere informazioni e opinioni degli studenti e dei docenti, in conformità alla normativa vigente. Tutti i risultati della rilevazione sono portati a conoscenza delle Commissioni Paritetiche e dei Consigli di Corso di Studio per gli interventi di competenza.
3. Ogni Consiglio di Corso di Studio istituisce al proprio interno un Gruppo di Riesame/Assicurazione della Qualità preposto all'assicurazione della qualità del Corso di Studio, presieduto da un coordinatore che svolge le funzioni di responsabile della qualità del Corso di Studio. La composizione di tale organismo, che deve prevedere una rappresentanza studentesca, è deliberata dal Consiglio di Corso di Studio su proposta del suo Presidente.
4. L'organismo di cui al comma 3 svolge, tra l'altro, funzioni di: monitoraggio dei dati relativi al Corso di Studio, per individuarne i punti di forza e di debolezza ed identificare le azioni di miglioramento; verifica dell'attuazione delle azioni di miglioramento nei confronti di tutte le parti interessate; collaborazione con il Presidenti dei Corsi di Studio nella redazione di tutti i documenti richiesti all'interno dei processi finalizzati all'assicurazione della qualità dell'attività didattica.
5. Ciascun docente è tenuto a promuovere la valutazione del proprio insegnamento da parte degli studenti, secondo i tempi e le modalità stabilite dall'Ateneo.
6. Il Direttore del Dipartimento, e i Presidenti di Corso di Studio, per gli insegnamenti attivati dai rispettivi Consigli di Corso di Studio, analizzano i dati oggettivi e soggettivi disaggregati relativi al monitoraggio e alla valutazione dell'attività didattica e promuovono la diffusione dei risultati aggregati con le rappresentanze studentesche.



7. Il Direttore del Dipartimento può convocare per chiarimenti, anche in presenza del Presidente del Consiglio di Corso di Studio interessato, docenti per i quali siano stati registrati risultati di valutazione dell'attività didattica particolarmente critici e formulare nei loro confronti apposite osservazioni.

Titolo II - Organizzazione didattica e attività formative

Articolo 15 – Modalità di svolgimento dell'attività didattica e delle altre attività formative

1. Ogni docente titolare dell'insegnamento è tenuto a redigere e ad inviare in formato elettronico al Presidente del Consiglio di Corso di Studi una scheda relativa a ciascun insegnamento che gli sia stato affidato dal Consiglio di Dipartimento, contenente obbligatoriamente tutti gli elementi necessari per la descrizione delle attività formative, secondo le indicazioni fornite dal Presidio di Qualità di Ateneo.

2. Il Consiglio di Corso di Studio in cui l'insegnamento è attivato approva la scheda-insegnamento, dopo averne verificato la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio e aver acquisito il parere positivo della Commissione Didattica Paritetica sulla congruenza tra CFU assegnati e carico didattico previsto dal programma dell'insegnamento.

3. Le schede-insegnamento approvate sono pubblicate sulla piattaforma informatica di Ateneo.

4. Ogni docente deve assicurare, per l'intero anno accademico, una quantità settimanale minima di attività didattica e tutoriale, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di Ateneo e dalla vigente normativa nazionale. Il ricevimento degli studenti deve in ogni caso essere assicurato in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dal competente ufficio amministrativo.

5. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui affidati, secondo quanto stabilito nella programmazione didattica, e può essere sostituito da un altro docente, nei casi previsti dal Regolamento didattico di Ateneo, dandone tempestiva comunicazione motivata al Direttore del Dipartimento. In caso di assenze prolungate, il Direttore del Dipartimento, sentito il Presidente del Consiglio di Corso di Studio in cui l'insegnamento è attivato, dovrà provvedere alla sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità dell'insegnamento e lo svolgimento degli esami.

6. Ciascun docente può rivolgere richiesta motivata di variazione della data o dell'orario di svolgimento di lezioni di un corso a lui affidato al Direttore del Dipartimento, al quale spetta il potere di autorizzare la variazione.

7. Ciascun docente provvede alla compilazione del Registro delle lezioni, riportando l'attività svolta. Nel Registro sono indicate anche le attività tenute in sostituzione del titolare da altri docenti. Il Registro deve essere tenuto costantemente a disposizione per verifiche periodiche da parte del Presidente del Corso di Studi e del Direttore del Dipartimento, e trasmesso secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.

8. Al rispetto delle disposizioni dei precedenti commi sono tenuti anche i titolari di contratto di insegnamento.

Articolo 16 - Esami di profitto



1. Le verifiche di profitto si svolgono in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico del Corso di Studio.

2. Le commissioni d'esame, costituite nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo, sono composte da almeno due membri, tra cui, oltre al docente responsabile dell'insegnamento, altri docenti, di ruolo o a contratto, o cultori della materia.

3. Ogni titolare di insegnamento deve proporre alla Direzione di Dipartimento le date delle prove di cui

- due devono essere collocate nella sessione estiva entro il 31 luglio, distanziate da non meno di 15 giorni;
- una deve essere collocata ancora nella sessione estiva dopo la sospensione estiva ed entro la chiusura della sessione d'esame;
- due devono essere collocate nella sessione invernale, distanziate da non meno di 15 giorni;
- una deve essere collocata nella sessione anticipata.

4. La Direzione di Dipartimento pubblica il calendario delle prove di esame, dopo aver verificato che non vi siano sovrapposizioni di date tra insegnamenti dello stesso anno di corso.

5. Le date delle prove d'esame, pubblicate ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, possono essere spostate solo dopo esplicita autorizzazione da parte del Presidente del Corso di Studio. Al tal fine, i titolari di insegnamenti inviano richiesta al Presidente di Corso di Studi competente, e, per conoscenza, alla Direzione di Dipartimento.

Articolo 17 - Esami a scelta

1. Gli insegnamenti a scelta possono essere scelti in qualunque settore, con la condizione che il percorso didattico risulti coerente con gli obiettivi formativi e che non ci sia sovrapposizione di contenuti con insegnamenti già nel piano di studi.

2. Nella redazione dell'Offerta Didattica Erogata, il Consiglio di Corso di Studio delibera quali siano gli insegnamenti a scelta attivati nell'ambito del proprio Corso di Studio, e gli insegnamenti attivati in altri Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie che vengono dichiarati già di automatica approvazione.

3. Qualora lo studente decida di seguire insegnamenti attivati nell'ambito dell'Ateneo, deve farne esplicita richiesta al Consiglio di Corso di Studio nella persona del suo Presidente che, valutata la congruenza della proposta dello studente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, accoglie o respinge la domanda.

Articolo 18 - Attivazione, approvazione e riconoscimento del piano di studio nell'ambito dei programmi ERASMUS

1. Presso il Dipartimento è stata istituita una Commissione Erasmus, composta dal delegato ERASMUS nominato dal Consiglio di Dipartimento e da tre docenti afferenti ai diversi Corsi di Studio del Dipartimento.



2. I principali compiti della Commissione Erasmus di Dipartimento riguardano la promozione delle attività di mobilità internazionale degli studenti e dei docenti del DST, la selezione dei candidati partecipanti al bando Erasmus di Ateneo ed il coordinamento delle attività .

3. Ogni docente può proporre la stipula di un accordo bilaterale di mobilità con Università estere europee con sede in uno dei Paesi partecipanti al programma ERASMUS in cui sono indicati i reciproci flussi e il periodo di mobilità relativi a studenti e docenti.

4. Le modalità di partecipazione alla mobilità Erasmus e quelle di riconoscimento delle attività svolte all'estero sono disciplinate da apposito bando annuale e dalle relative istruzioni disponibili sul Sito di Ateneo nell'area Rapporti internazionali.

5. Prima della partenza, l'Unità organizzativa Programmi di mobilità trasmette agli Uffici competenti del Dipartimento, al Delegato e al Presidente del CdS competente la documentazione comprendente il Learning agreement e i Moduli di assenso dello studente ERASMUS. Il Consiglio di Corso di Studi provvede all'approvazione del piano di studi proposto dallo studente. Il verbale dell'approvazione viene trasmesso all'Unità organizzativa Programmi di mobilità. Il Learning Agreement ed il Modulo di assenso, firmato da un docente di materia affine, sono parte integrante del verbale del Consiglio.

6. Al ritorno in sede dello studente Erasmus, l'Unità organizzativa Programmi di mobilità trasmette copia della documentazione rilasciata dall'Università ospitante (Transcript of records, statement of study) che attesta le attività svolte dallo studente (esami con votazione, tirocinio), agli uffici competenti del Dipartimento, al Delegato Erasmus di Dipartimento, al Presidente del CdS per la convalida delle attività effettivamente svolte durante il periodo di soggiorno all'estero. Il Consiglio di Corso di Studio provvede alla conversione dei voti degli esami sostenuti e al riconoscimento delle attività di tirocinio. Il verbale della convalida viene trasmesso dal CdS competente all'Unità Organizzativa Carriere Studenti, per la registrazione degli esami e/o tirocinio nella carriera dello studente, al Delegato del DST e all'Unità Organizzativa Programmi di mobilità per completare la pratica riguardante la mobilità internazionale dello studente che ha effettuato il programma Erasmus.

Articolo 19 - Tirocinio curriculare

1. Il tirocinio è un'attività didattica finalizzata all'acquisizione di ulteriori competenze operative specifiche per l'inserimento nel mondo del lavoro.


2. La durata del tirocinio è stabilita nell'Offerta Didattica Programmata (Manifesto agli Studi) in termini di CFU convertiti in ore.

3. Il tirocinio può essere espletato presso una struttura esterna convenzionata con l'Ateneo, ovvero internamente al Dipartimento.

4. Il tirocinio è attivato su domanda dello studente, di norma, durante il secondo semestre dell'ultimo anno di studi, e comunque secondo la tempistica prevista nell'Offerta Didattica Programmata.

5. La domanda di tirocinio può essere presentata dopo che lo studente abbia accumulato in carriera non meno di 120 CFU essendo iscritto ad un corso di Laurea, ovvero 60 CFU nel caso della Laurea Magistrale.

6. La domanda di tirocinio interno deve essere inoltrata al Presidente del Corso di Studio o suo delegato.



7. La domanda di tirocinio esterno deve essere corredata da una proposta di progetto formativo redatto dal soggetto ospitante una lettera di accettazione dello studente da parte del tutor dell'ente ospitante, e una proposta di inizio attività non anteriore a 40 giorni dalla data di presentazione della domanda.

8. La domanda di tirocinio esterno deve essere inoltrata al Presidente di Corso di Studi, o suo delegato, che valuta la proposta formativa, eventualmente richiedendo correttivi, e individua un tutor interno al Dipartimento. La domanda è successivamente inviata ai competenti uffici dell'Ateneo per gli adempimenti conseguenti e consequenziali.

9. Al termine del tirocinio il tutor redige una relazione in cui certifica l'assolvimento delle ore previste nell'Offerta Didattica Programmata, e esprime un giudizio sintetico sulle competenze acquisite dallo studente.

10. La relazione è trasmessa al Presidente di Corso di Studi, o commissione all'uopo istituita, che verifica la congruità con il percorso formativo, e che procede alla verbalizzazione dell'attività formativa, allegando agli atti la relazione del tutor.

11. La commissione di verbalizzazione del tirocinio è presieduta dal Presidente del Corso di Studi, o da docente delegato.

12. In caso di tirocinio esterno, al verbale deve essere allegato anche il registro di presenze redatto presso la struttura ospitante.

13. Sul sito web del Dipartimento è pubblicato il nominativo dei docenti, uno per ogni Corso di Studio, o i Presidenti di Corso di Studi, delegati alla gestione delle domande di tirocinio.

14. I Presidenti di Corso di Studi, o i loro delegati, possono costituirsi in una commissione per armonizzare la complessiva gestione dei tirocini.

Articolo 20 - Natura della prova finale

1. Il Consiglio di Corso di Studio stabilisce nel proprio regolamento didattico la natura e le modalità di svolgimento della prova finale.

2. In ogni caso la prova finale deve essere caratterizzata

- da autonomia di lavoro
- abilità comunicativa
- accuratezza espositiva

declinate rispetto al corso di studi, Laurea o Laurea Magistrale, seguito dallo studente.

3. L'onere di redazione della prova finale deve essere congruente ai CFU previsti nell'Offerta Didattica Programmata.

Articolo 21 - Accesso alla prova finale

1. Il lavoro della Tesi di Laurea è attivato su domanda dello studente, dopo che egli abbia superato in carriera

- non meno di 130 CFU nel caso di Corso di Laurea,
- non meno di 60 CFU nel caso di Corso di Laurea Magistrale.



2. La domanda deve contenere la specifica di almeno tre discipline, eventualmente coincidenti con insegnamenti attivati nel corso di studi, elencati in ordine di preferenza.
3. La domanda deve essere inoltrata al Presidente di Corso di Studio, o suo delegato.
4. I Presidenti di Corso di Studio, o i loro delegati, possono costituirsi in una commissione per armonizzare la complessiva gestione dell'assegnazione delle tesi di Laurea.
5. Sul sito web del Dipartimento è pubblicato il nominativo dei docenti, uno per ogni Corso di Studi, o i Presidenti di Corso di Studi, delegati alla gestione delle domande di tesi di Laurea.

Articolo 22 - Prova finale

1. Le prove finali di laurea, e di laurea magistrale, sono di norma collocate, anche ai fini di soddisfacimento delle scadenze ministeriali del monitoraggio periodico dei Corsi di Laurea, nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, luglio, ottobre, novembre e dicembre.
2. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare per motivi straordinari l'espletamento di prove finali di laurea e di laurea magistrale, e ridefinire la cadenza delle prove finali in funzione del soddisfacimento delle scadenze ministeriali del monitoraggio periodico dei Corsi di Laurea.
3. Le date presuntive delle prove finali sono pubblicizzate nel Calendario Didattico.

Articolo 23 - Valutazione della prova finale

1. Ai sensi dell'art.22, comma 4, punto f, del Regolamento Didattico di Ateneo, il voto di riferimento, espresso in centodiecesimi, per la prova finale è calcolato come media dei voti di profitto ponderati per i corrispondenti CFU.
2. I Consigli di Corso di Studio stabiliscono, con proprio regolamento, l'attribuzione di voti premiali che concorrono alla definizione del voto di finale così come previsto dall'articolo 29 comma 2 punto b del Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 24 - Disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca

1. L'attività didattica integrativa, prevista dall'articolo 12 del "Regolamento per la istituzione e la organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca", eventualmente espletabile dal dottorando, rientra nel quadro dell'Offerta didattica erogata dal Dipartimento come disciplinata all'articolo 12 di questo regolamento.
2. Al dottorando che opta per l'erogazione della didattica integrativa si applica, per quanto compatibile, il successivo articolo 29 di questo regolamento.
3. La proposta di attivazione dei Corsi per i dottorandi deve essere accompagnata dalle informazioni previste dall'articolo 12.



Titolo III - Servizi agli studenti

Articolo 25 - Orientamento in ingresso

1. Il Consiglio di Dipartimento, sovrintendendo anche alle attività curate dai Consigli di Corso di Studio, cura l'accoglienza e l'orientamento in ingresso degli studenti, attraverso iniziative realizzate sotto la responsabilità di docenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, designati dai Consigli di Corso di Studio come responsabili dell'orientamento, uno per ciascun Corso di Studio.

2. È istituita una Commissione permanente per l'Orientamento del Dipartimento, presieduta dal Direttore del Dipartimento, o suo delegato, e composta dai docenti responsabili dell'orientamento dei Corsi di Studio.

3. La Commissione di cui al comma 2 svolge funzioni di promozione, di coordinamento organizzativo e monitoraggio delle attività di orientamento e tutorato dei corsi di studio del Dipartimento. In particolare, in accordo con la Commissione Orientamento di Ateneo:

- predisporre un piano annuale di attività di orientamento e tutorato, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento,
- cura i rapporti con gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore,
- coordina le attività di orientamento in ingresso, in itinere e di tutorato e ne monitora l'efficacia,
- predisporre una relazione finale di verifica delle attività, formulando proposte volte al miglioramento delle stesse.

Articolo 26 - Orientamento in itinere ed orientamento in uscita

I servizi di orientamento in itinere e di orientamento in uscita hanno come scopi, in particolare, quelli di:

a) fornire assistenza didattica ed indirizzare gli studenti ad apposite strutture di supporto interne all'Ateneo per il superamento di eventuali difficoltà durante il percorso di studi;

b) orientare gli studenti nella pianificazione del proprio percorso di studi;

c) orientare gli studenti nella scelta delle iniziative formative presso strutture extra-universitarie convenzionate con l'Ateneo o offerte dai programmi di mobilità nazionale e internazionale;

d) fornire consulenza individuale ai laureandi e ai neo-laureati, sia per la scelta del percorso di studi magistrale, di dottorato di ricerca, di corso di specializzazione o di master, sia per migliorare le proprie capacità di affrontare il mondo del lavoro in modo strategico ed efficace, imparando a definire il proprio obiettivo professionale ed a perfezionare il proprio piano di ricerca del lavoro;

e) promuovere azioni per il superamento delle criticità incontrate dagli studenti durante il percorso degli studi e dai laureati.

Titolo IV



Cultori della materia

Articolo 27 - Cultori della materia

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma quarto, lettera c, del Regolamento Didattico di Ateneo, e dell'articolo 42 del Regio Decreto del 4 giugno 1938, numero 1269, il titolo di "Cultore della Materia" è conferito, all'inizio di ciascun Anno Accademico, su proposta di uno o più Docenti afferenti al Consiglio del Corso di Studio di competenza dell'insegnamento, con provvedimento del Direttore del Dipartimento a studiosi che siano in possesso di un adeguato Curriculum scientifico.

2. Entro e non oltre il primo Ottobre di ciascun anno, i Consigli dei Corsi di Studio del Dipartimento trasmettono al Direttore il Verbale delle adunanze nelle quali hanno proposto il conferimento dei titoli di "Cultore della Materia" per l'Anno Accademico incipiente, distinti per Settore Scientifico-Disciplinare.

Al Verbale devono essere allegati, per formarne parte integrante:

- la domanda, corredata dal Curriculum e da tutti i titoli, con la quale il candidato ha richiesto al Presidente del Consiglio del Corso di Studio il conferimento del titolo;

- la relazione del Docente o dei Docenti afferenti al Settore Scientifico-Disciplinare per il quale è proposta la nomina dello studioso a "Cultore della materia";

- i requisiti scientifici richiesti per accedere al conferimento del titolo di "Cultore della materia" sono, alternativamente:

- il possesso del titolo di Dottore di Ricerca;
- il possesso del Diploma di Specializzazione;
- il conseguimento di un Master Universitario di Secondo Livello.

4. I titoli posseduti devono essere congruenti con l'Area Scientifico-Disciplinare per la quale è proposta la nomina.

5. Per ciascun Anno Accademico, è ammessa la proposta di nomina di due "Cultori della Materia" per ciascuna Area Scientifico-Disciplinare.

6. Le proposte di conferimento dei titoli di "Cultore della materia" sono valutate e approvate dal Consiglio di Dipartimento.

7. Il titolo di "Cultore della Materia" è conferito, con proprio provvedimento, dal Direttore del Dipartimento. Esso ha validità esclusivamente per l'Anno Accademico per il quale è stato rilasciato, non da luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università ed è svolto a titolo gratuito.

8. I Cultori della Materia possono essere membri di Commissione di esami di profitto presieduta da Docenti afferenti all'Area Scientifico-Disciplinare per la quale sono stati nominati.

Titolo V

Doveri del personale docente

Articolo 28 - Doveri didattici del personale docente



1. I Professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Consiglio di Dipartimento, con propria deliberazione e tenuto conto dell'Offerta didattica erogata, assegna ai professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti i compiti didattici di cui al comma 1 che si identificano nelle seguenti tipologie:

- lezioni, seminari, esercitazioni e laboratori intesi quali corsi e moduli curriculari nei corsi di studio e attività dagli stessi derivata (attività didattica frontale);
- assistenza alle tesi di laurea e di dottorato;
- orientamento, tutorato e ricevimento studenti;
- partecipazione a commissioni di esami;
- altre attività identificate dal Consiglio di Dipartimento connesse all'organizzazione didattica dello stesso.

3. Ai Professori di prima e seconda fascia sono assegnate non meno di 120 ore di didattica frontale in caso di regime a tempo pieno e non meno di 90 ore in caso di regime a tempo definito, mediante conferimento, sentiti gli interessati, di uno o più incarichi di insegnamento e/o di moduli di insegnamento, prioritariamente nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza (carico didattico istituzionale).

4. I professori devono assicurare la presenza in Dipartimento di norma almeno tre giorni a settimana.

5. Al fine di completare il carico didattico di cui al comma terzo, le ore di lezioni frontali non effettuate devono essere recuperate mediante lo svolgimento di altre attività didattiche, debitamente proposte al Direttore del Dipartimento e documentate. Il completamento del Carico didattico frontale è deliberato dal Consiglio di Dipartimento.

6. I Ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Il Consiglio di Dipartimento, con propria deliberazione, assegna ai ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento i compiti didattici di cui al comma precedente che si identificano nelle seguenti tipologie (carico istituzionale):

- assistenza alle tesi di laurea e di dottorato;
- orientamento, tutorato e ricevimento studenti;
- partecipazione a commissioni di esami;
- didattica integrativa connessa a insegnamenti e/o di moduli di insegnamento nei corsi di studio;
- altre attività identificate dal Consiglio di Dipartimento interessato, quali quelle connesse all'organizzazione della didattica integrativa dello stesso.



8. I ricercatori devono assicurare la presenza in Dipartimento, di norma, almeno tre giorni a settimana.

9. L'impegno didattico dei Ricercatori a tempo determinato è disciplinato dal singolo contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia ed, in particolare, del "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Nell'ambito della programmazione didattica, e tenuto conto dell'Offerta didattica erogata, il Consiglio di Dipartimento può affidare ai professori di prima e di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento stesso, ulteriori incarichi, eccedenti le ore istituzionali, per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento, nell'ambito del Settore Scientifico-Disciplinare di afferenza o affine, previa acquisizione, in forma scritta, del consenso dell'interessato ai sensi e con le modalità previste dal "Regolamento didattico di Ateneo" e dalle disposizioni di cui al "Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi didattici, ai sensi degli articoli 6 e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240".

11. Ai Ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento possono, con il loro consenso espresso in forma scritta, essere affidati anche incarichi per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento ricompresi nel Settore Scientifico-Disciplinare di afferenza o in altro Settore Scientifico-Disciplinare nel quale abbiano adeguato profilo scientifico.

12. Qualora fossero manifestate più disponibilità a ricoprire il medesimo insegnamento, la supplenza interna è affidata, con ordine di priorità, ad un professore ordinario, ad un professore associato, ad un ricercatore. A parità di ruolo, prevale il più anziano nel ruolo. Nel caso di ulteriore parità, prevale il più anziano di età.

13. Trovano altresì applicazione le norme contenute nel "Regolamento in materia di attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori, nonché in materia di valutazione per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni", emanato con Decreto Rettorale del 5 dicembre 2017, n.987;

Articolo 29 - Doveri dei Docenti incaricati

1. I titolari di incarichi didattici, a qualsiasi titolo conferiti, all'atto della stipula del contratto dichiarano di aver preso visione del Regolamento Didattico di Ateneo, del Regolamento didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie e del Regolamento didattico del Corso di Studi, e di essere, pertanto, edotti dei loro diritti e doveri.

2. I titolari degli incarichi didattici previsti hanno il dovere di concordare lo svolgimento del Programma del Corso di insegnamento con il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea interessato, ovvero con il Docente dell'insegnamento nel caso di didattica integrativa e di supporto.

· svolgere personalmente le attività didattiche oggetto dell'incarico, nel rispetto degli orari e delle modalità concordate con il Direttore del Dipartimento e con il Presidente del Consiglio del Corso di Studio, ovvero con il Coordinatore del Dottorato di Ricerca ed in conformità alle ulteriori disposizioni nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio;



- svolgere compiti di tutorato e di assistenza agli studenti;
 - presiedere le commissioni di verifica del profitto degli studenti nell'Anno Accademico di riferimento, ivi compresa la sessione anticipata;
 - tenere un registro aggiornato delle lezioni, nel quale dovranno essere, di volta in volta, annotate tutte le attività didattiche svolte, indicando, specificatamente, gli argomenti trattati;
 - consegnare, al termine dell'incarico, il registro delle lezioni, debitamente compilato, aggiornato e sottoscritto, al Direttore del Dipartimento
3. I titolari di contratti di docenza possono far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nell'anno accademico di riferimento.
4. Qualora il titolare di contratto di docenza abbia la titolarità di un insegnamento, allora gli è attribuito d'ufficio il titolo di "professore a contratto in (indicazione dell'insegnamento) presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi del Sannio di Benevento per l'Anno Accademico (specificare)".

TITOLO VI – Disposizioni finali


Articolo 30 - Approvazione e modifiche del Regolamento Didattico di Dipartimento

1. Il presente Regolamento e le eventuali modifiche sono approvati dal Senato Accademico, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è emanato mediante Decreto del Rettore.

Articolo 31 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di cui al precedente articolo.







**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO** Benevento
DING

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

Segreteria della Direzione - Segreteria di Supporto alla Didattica

**AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
professore FILIPPO DE ROSSI**

**AL DIRETTORE GENERALE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
DOTT. LUDOVICO BARONE**

**AL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
DOTT.SSA MARIANNA MARSULLO**

LORO SEDI

**OGGETTO: TRASMISSIONE REGOLAMENTO DIDATTICO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
EMENDATO.**

Con riferimento all'oggetto, si trasmette, in allegato, per gli opportuni adempimenti, il **DECRETO DIRETTORIALE n. 109 del 17 maggio 2019**, che approva il nuovo testo del Regolamento Didattico del Dipartimento di Ingegneria e sostituisce quello trasmesso il 28 marzo 2019, con nota prot. 6940.

Benevento, 17 maggio 2019

UV/mnm

IL DIRETTORE
prof. Umberto VILLANO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO Benevento
DING

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

Segreteria della Direzione - Segreteria di Supporto alla Didattica

IL DIRETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168 *"Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica"*;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47, modificato con successivo Decreto del 23 dicembre 2013, n. 1059;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 7 gennaio 2019, n. 6, che modifica e sostituisce integralmente il D.M. n. 1059/2013, il D.M. n. 987/2016 e ss.mm.ii., il DM n. 60/2017 e il DM 935/2017), e che assorbe il DM 194/2015 e il DM 168/2016;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale n. 781 del 13.06.2012, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 153 del 03.07.2012, modificato con Decreto Rettorale n. 588 del 17.06.2016, e con successivo Decreto Rettorale n. 1047 del 28.11.2016, ed in particolare:
- l'art. 10, comma 6, che attribuisce ai Dipartimenti autonomia gestionale, organizzativa e di spesa;
 - l'art. 13, comma 1, che attribuisce al Direttore del Dipartimento la rappresentanza del Dipartimento, la promozione ed il coordinamento delle attività svolte dallo stesso;
 - l'art. 13, comma 2, che attribuisce al Direttore del Dipartimento la competenza per l'esecuzione delle delibere assunte dagli Organi del Dipartimento (Consiglio e Giunta, ove prevista);
- VISTO** il Decreto a firma congiunta del Rettore e del Direttore Amministrativo del 1 marzo 2013, n. 286, ed il Decreto a firma congiunta del Rettore e del Direttore Generale del 10 settembre 2013, n. 867, con i quali è stata disposta, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, rispettivamente, la costituzione e l'attivazione del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 775 del 6 settembre 2016, con il quale il prof. Umberto Villano è nominato Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio per il triennio accademico 2016/2019;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 12 ottobre 2017 n. 774, che ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e dello Statuto di Ateneo, disciplina gli Ordinamenti e i





**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO** Benevento
DING

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

Segreteria della Direzione - Segreteria di Supporto alla Didattica

Regolamenti didattici di Dipartimento, dei Corsi di Studio e delle altre attività formative dell'Università degli Studi del Sannio, in particolare l'articolo 22, che prevede:

- al comma 1, che il Regolamento Didattico di Dipartimento contiene le norme comuni ai Corsi di Studio che vi afferiscono e disciplina gli aspetti legati al coordinamento formativo e organizzativo dei propri Corsi di Studio;
- al comma 3, che i Regolamenti didattici del Dipartimento e della Struttura di raccordo sono proposti, rispettivamente, dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio della Struttura di raccordo, sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e sono emanati con decreto del Rettore;
- al comma 4, che il Regolamento Didattico di Dipartimento stabilisce, tra l'altro:
 - a) la eventuale costituzione del Comitato per la didattica e il relativo funzionamento;
 - b) eventuali specifiche funzioni della Commissione didattica paritetica, in particolare riguardo ai pareri concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
 - c) i criteri per la individuazione dei cultori della materia;
 - d) le modalità con cui i Corsi di Studio devono predisporre gli Ordinamenti didattici e i Manifesti degli Studi;
 - e) le modalità di definizione del calendario didattico;
 - f) eventuali modalità di svolgimento della prova finale e di determinazione del voto finale;
 - g) ogni altra informazione utile al coordinamento formativo e organizzativo dei propri Corsi di Studio;

TENUTO CONTO che, ai sensi della regolamentazione interna, i Regolamenti di Dipartimento, ossia ogni atto Regolamentare diverso da quelli indicati dallo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, sono approvati dal Consiglio di Dipartimento ed emanati dal Direttore del Dipartimento;

VISTO il Regolamento Didattico del Dipartimento di Ingegneria, approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 dicembre 2018, sottoposto al Magnifico Rettore per la sua emanazione;

TENUTO CONTO dei rilievi a riguardo operati dal Dirigente dell'Area Studenti, per conto del Direttore Generale, e dei suggerimenti proposti tesi ad allineare i contenuti al Regolamento didattico di Ateneo e, in alcuni casi, a rendere omogenee le procedure organizzative interne all'ateneo comuni alle altre strutture





**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO** Benevento
DING

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

Segreteria della Direzione - Segreteria di Supporto alla Didattica

Dipartimentali;

- ATTESO** che il Regolamento Didattico del Dipartimento stabilisce i diritti e i doveri degli studenti, definisce gli organismi di governo del Dipartimento, attribuendone le prerogative e i compiti, disciplina le attività didattiche, l'organizzazione del Dipartimento, e regola i compiti dei docenti nell'ambito delle attività dipartimentali;
- TENUTO CONTO** che l'applicazione del Regolamento Didattico di Dipartimento è subordinata all'approvazione da parte del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e che lo stesso entrerà in vigore a seguito di emanazione di apposito Decreto Rettorale;
- ATTESA** la necessità di perfezionare il Regolamento Didattico del Dipartimento di Ingegneria in linea con i suggerimenti proposti dal Direttore Generale;
- TENUTO CONTO** delle motivazioni indicate, e della circostanza venutasi a creare avuto riguardo alla necessità di apportare delle revisioni al Regolamento Didattico del Dipartimento di Ingegneria, nella forma approvata dal Consiglio del Dipartimento nell'adunanza del 18 dicembre 2018;
- ATTESA** l'urgenza di adottare il Regolamento Didattico del Dipartimento di Ingegneria;
- CONSIDERATO** che al momento non sono previste adunanze utili di Consigli di Dipartimento;
- CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere;

DECRETA


- ARTICOLO 1.** È approvato, fatte proprie le modifiche suggerite, l'allegato Regolamento Didattico del Dipartimento di Ingegneria che sostituisce integralmente il Regolamento approvato nell'adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18 dicembre 2018;
- ARTICOLO 2.** il presente Decreto Direttoriale, per gli adempimenti connessi e consequenziali, viene trasmesso al Magnifico Rettore, professore Filippo de Rossi, al Direttore Generale, dott. Ludovico Barone, e al Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria, dott.ssa Marianna Marsullo;
- ARTICOLO 3.** il presente Decreto Direttoriale sarà sottoposto, per la ratifica, all'esame del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza utile.

Benevento, 17 maggio 2019

UV/mnm

IL DIRETTORE
prof. Umberto MILLANO





**Regolamento Didattico del Dipartimento di Ingegneria
Università degli Studi del Sannio**

ART. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:
 - a. per Ministero: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - b. per Ateneo: l'Università degli Studi del Sannio;
 - c. per Dipartimento: il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio;
 - d. per Corsi di Studio: i Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale attivi presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio;
 - e. per Direttore: il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio.
2. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento si rimanda a quanto riportato nello Statuto, nel Regolamento Didattico di Ateneo, nel Regolamento degli studenti di Ateneo e nel Regolamento di Dipartimento, cui il presente Regolamento sottende. Eventuali specificazioni del presente Regolamento possono essere indicate nei Regolamenti dei Corsi di Studio.

ART. 2

Autonomia didattica

1. Il Dipartimento, attraverso il presente Regolamento, disciplina l'organizzazione didattica dei Corsi di Studio e i servizi didattici integrativi che fanno a esso capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.
2. Il presente Regolamento disciplina quanto previsto all'articolo 7 dello Statuto e all'articolo 22 comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il presente Regolamento, ed eventuali sue modifiche, è proposto dal Consiglio di Dipartimento, sottoposto per l'approvazione al Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e quindi emanato dal Rettore.

ART. 3

Comitato per la didattica

1. È istituito il Comitato per la didattica del Dipartimento, che ha il fine di coordinare e istruire le proposte didattiche da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di Corso di Studio.
2. Il Comitato per la didattica svolge le funzioni indicate all'articolo 18 dello Statuto, all'articolo 15 del Regolamento Didattico di Ateneo e all'articolo 11 del Regolamento di Dipartimento.
3. Il Comitato per la didattica è costituito dai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio. Esso è convocato e presieduto dal Direttore del Dipartimento.
4. Il Comitato per la didattica può essere integrato, per specifiche questioni, con altri componenti scelti dal Comitato stesso e può avvalersi di Commissioni costituite dal Consiglio di Dipartimento per l'istruzione di specifiche proposte.
5. Al Comitato per la didattica spetta il lavoro istruttorio per le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio.
6. Il Consiglio di Dipartimento può delegare specifiche mansioni al Comitato per la didattica. Le decisioni assunte dal Comitato per la didattica sono poi soggette a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento.



7. Nei casi di necessità e di urgenza, debitamente motivati, il Direttore può adottare le decisioni di competenza del Comitato per la didattica, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza successiva.

ART. 4

Commissione didattica paritetica

1. È istituita la Commissione didattica paritetica del Dipartimento, di seguito sinteticamente indicata Commissione, con funzioni propositive, consultive e di controllo in materia di offerta formativa, di didattica e di servizi agli studenti.
2. La Commissione svolge i compiti indicati all'articolo 20 dello Statuto e all'articolo 14, commi 7, 8 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. La Commissione è composta da un rappresentante dei docenti di ruolo e da un rappresentante degli studenti, per ogni Corso di Studio attivato.
4. I rappresentanti dei docenti e degli studenti nella Commissione sono individuati come disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo, all'articolo 14, commi 3 e 4.
5. La Commissione elegge il Presidente tra i docenti che ne fanno parte e il Vice-Presidente tra i rappresentanti degli studenti.

ART. 5

Doveri didattici dei docenti

1. I docenti sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'articolo 35 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il Direttore, nel limite delle sue competenze, può disporre controlli sul rispetto da parte dei docenti dei doveri didattici.
3. Per congedi o missioni di studio, didattica o ricerca di durata superiore a 15 giorni, i docenti devono chiedere preventiva autorizzazione al Direttore.
4. I docenti di ruolo del Dipartimento dovranno essere coinvolti prioritariamente nello svolgimento di insegnamenti obbligatori curriculari.
5. Tutti i docenti incaricati di insegnamenti (per titolarità, supplenza o contratto) devono rendere noto l'orario di ricevimento settimanale degli studenti, mediante pubblicazione sul sito web di Dipartimento.
6. Per ciascun anno accademico, i docenti sottopongono, attraverso le relative pagine del sito web di Dipartimento o di Ateneo appositamente predisposte, la scheda insegnamento di cui sono incaricati per titolarità, supplenza o contratto, e contestualmente predispongono anche le date degli appelli.
7. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività didattica il docente consegna al Direttore il registro lezioni con il programma dettagliato svolto dell'insegnamento (argomenti trattati nelle singole lezioni, date, orario, eventuali riferimenti bibliografici a integrazione di quelli previsti dalla scheda insegnamento). Tutti i docenti devono provvedere agli adempimenti previsti dalle normative ministeriali e dai regolamenti di Ateneo in materia.
8. Il Direttore analizza i dati oggettivi e soggettivi disaggregati relativi al monitoraggio e valutazione della didattica. Il Direttore, ove lo ritenesse necessario, può consultare la Commissione didattica paritetica, al fine di verificare la congruenza degli obiettivi formativi e la sostenibilità del carico di lavoro. Il Direttore può convocare per chiarimenti, alla presenza del Presidente del Consiglio di Corso di Studio interessato, docenti per i quali si siano ottenuti risultati di valutazione della didattica particolarmente critici e fornire eventuali osservazioni ai docenti interessati.

ART. 6

Consigli di Corso di Studio

1. Ciascun Consiglio di Corso di Studio svolge le funzioni indicate all'articolo 8 dello Statuto e all'articolo 16 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Per più Corsi di Studio tra loro culturalmente affini è possibile costituire un unico Consiglio. È possibile costituire in un unico Consiglio anche Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale culturalmente affini.
3. Ciascun Consiglio di Corso di Studio elegge un Presidente di Corso di Studio fra i professori di ruolo che ne fanno parte. Il Presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nelle votazioni successive, a maggioranza relativa dei votanti. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Il Presidente assume la responsabilità delle attività didattiche e organizzative del corso, ferma restando la collegialità delle decisioni e degli indirizzi.
4. La convocazione del Consiglio di Corso di Studio in occasione della elezione del Presidente è effettuata, sentito il Presidente uscente, dal Decano del Corso di Studio ovvero, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno 20 giorni prima della data fissata per le votazioni e non più di 150 giorni prima della scadenza del mandato. In caso di assenza o indisponibilità di professori di prima fascia, la convocazione è effettuata dal professore di seconda fascia più anziano in ruolo.

ART. 7

Regolamenti didattici dei Corsi di Studio

1. Le attività formative e la loro organizzazione sono stabilite nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio, congruentemente al profilo professionale previsto nell'Ordinamento didattico del Corso di Studio.
2. Il Regolamento didattico del Corso di Studio disciplina quanto previsto all'articolo 16 dello Statuto e all'articolo 23 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il Regolamento didattico del Corso di Studio è approvato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio.

ART. 8

Programmazione degli insegnamenti

1. Ciascun Corso di Studio provvede alla programmazione annuale delle proprie attività didattiche, secondo quanto previsto all'articolo 24 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Entro il mese di Marzo di ciascun anno, salvo diversa scadenza stabilita dal Direttore di Dipartimento o da organi superiori, il Consiglio di Corso di Studio propone al Consiglio di Dipartimento il manifesto degli studi con la programmazione delle proprie attività formative. Il Consiglio di Corso di Studio predispone i manifesti rispettando il coordinamento degli insegnamenti e delle attività didattiche, una equilibrata ripartizione del carico didattico e delle propedeuticità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti. I manifesti vanno predisposti anche tenendo conto della valutazione dei risultati delle attività didattiche svolte precedentemente.
3. Per ciascun anno accademico, il Consiglio di Dipartimento approva, anche su proposta dei Consigli di Corso di Studio:
 - a. lo svolgimento degli insegnamenti in base a semestri ovvero secondo diverse scansioni temporali funzionali all'organizzazione didattica;
 - b. gli insegnamenti da attivare;
 - c. le modalità delle relative coperture, anche in base alle incombenze didattiche e organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e tutorato;
 - d. eventuali mutuazioni tra gli insegnamenti comuni a più Corsi di Studio;
 - e. l'eventuale organizzazione di insegnamenti in moduli integrati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi;
 - f. l'eventuale sdoppiamento di insegnamenti, distribuendo gli studenti secondo il criterio dell'equilibrio del carico relativo;
 - g. il calendario delle lezioni;



- h. i periodi consentiti per lo svolgimento degli esami di profitto.
4. Il Consiglio di Dipartimento può decidere di prevedere, nell'ambito del manifesto di ciascun anno accademico, periodi brevi in cui sospendere lo svolgimento delle lezioni al fine di consentire lo svolgimento degli esami.

ART. 9

Ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale

1. L'ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale è disciplinata dall'articolo 25 del Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento degli studenti di Ateneo.
2. Il Regolamento del Corso di Studio può indicare eventuali ulteriori requisiti per l'ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale che tengano conto del curriculum formativo e del possesso dei requisiti curriculari specifici, in termini di un numero minimo di crediti formativi di base e caratterizzanti negli ambiti previsti nella Classe di appartenenza.
3. Il Consiglio di Dipartimento approva per ciascun anno accademico, su proposta dei Consigli di Corso di Studio, le modalità e il calendario delle eventuali prove di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale, coerentemente alle scadenze di immatricolazione, unitamente ai requisiti richiesti per l'ammissione.

ART. 10

Requisiti per l'iscrizione agli anni successivi al primo

1. I requisiti relativi all'iscrizione agli anni successivi al primo per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale sono disciplinati dal Regolamento degli studenti di Ateneo.

ART. 11

Piano di studi

1. Ciascuno studente sceglie il proprio percorso formativo attraverso il piano di studi, secondo quanto disciplinato dal Regolamento degli studenti di Ateneo.
2. Lo studente compila il piano di studi secondo i termini e le modalità previste dal Consiglio di ciascun Corso di Studio, coerentemente con quanto stabilito annualmente dal Senato Accademico.
3. Nel piano di studi lo studente:
 - a. indica il curriculum prescelto, se previsto;
 - b. specifica gli insegnamenti ai quali destina i crediti previsti per le attività formative a scelta dello studente;
 - c. specifica, laddove sia prevista, la scelta tra due o più attività formative.
4. Il piano di studi è sottoposto ed è approvato dal Consiglio di Corso di Studio, diventando immediatamente efficace. Il Consiglio del corso di studio delibera entro 60 giorni dalla presentazione del piano di studi.
5. Il piano di studi risulta di automatica approvazione qualora lo studente effettui scelte indicate esplicitamente nel Regolamento didattico del Corso di Studio. Il Consiglio di Corso di Studio può prevedere ulteriori casi di piani di studio di automatica approvazione.
6. Gli studenti possono modificare il piano di studi all'atto di iscrizione agli anni successivi al primo.
7. Gli esami sostenuti nell'ambito di piani di studio Erasmus vengono riconosciuti dal competente Consiglio di Corso di Studio.

ART. 12

Verifica del profitto

1. L'acquisizione dei crediti si effettua verificando il grado di conseguimento degli obiettivi formativi da parte dello studente; tale verifica avviene attraverso un esame finale dell'insegnamento.



2. La verifica del profitto è disciplinata dall'articolo 27 del Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento degli studenti di Ateneo. Ciascun docente deve fissare almeno 6 sedute di esame all'anno e almeno una per ogni periodo previsto per lo svolgimento degli esami. Durante lo svolgimento delle lezioni è consentito fissare un solo esame di profitto per ciascuno degli insegnamenti non in svolgimento.
3. Lo studente può effettuare un'attività di tirocinio secondo quanto stabilito dal manifesto degli studi. Le attività svolte nell'ambito del tirocinio sono seguite da un docente del Corso di Studio. Il tirocinio può essere interno, svolgendosi presso uno dei laboratori dell'Ateneo, oppure esterno, svolgendosi presso aziende, enti o centri di ricerca convenzionati con l'Ateneo. Nel caso di tirocinio esterno le attività svolte sono seguite anche da un tutor afferente al soggetto ospitante. Prima di avviare il tirocinio, i tutor e lo studente sottopongono al Presidente del Corso di Studio il progetto formativo. Al termine del tirocinio i tutor e lo studente presentano al Presidente del Corso di Studio una relazione finale sull'attività svolta e, nel caso di tirocinio esterno, un registro delle presenze. La verifica delle attività svolte nell'ambito del tirocinio avviene attraverso esame la cui Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio o suo delegato.

ART. 13

Cultori della materia

1. Ciascun docente titolare di insegnamento attivo presso un Corso di Studio può proporre al Direttore la nomina di uno o più cultori della materia che siano in possesso di elevate e comprovate conoscenze e competenze scientifiche e didattiche nelle materie oggetto dell'insegnamento.
2. I cultori della materia assolvono a quanto indicato all'articolo 28, commi 2, 3 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Ogni insegnamento può prevedere fino a un massimo di tre cultori della materia. La proposta di cultore della materia va inoltrata al Direttore nei termini stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, allegando alla richiesta un curriculum vitae dettagliato del candidato.
4. Il cultore della materia viene nominato dal Direttore di Dipartimento o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente di Corso di Studio.
5. Il docente titolare dell'insegnamento può includere il cultore della materia in qualità di membro delle commissioni di esame. Il cultore della materia non può svolgere il ruolo di Presidente di commissione di esame.
6. Nel caso di gravi e comprovate inadempienze o inadeguatezze da parte del cultore della materia, il Direttore può revocarne il titolo, motivando il provvedimento in occasione della prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.

ART. 14

Commissioni per gli esami di profitto

1. Le Commissioni per gli esami di profitto attengono a quanto indicato all'articolo 28 del Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento degli studenti di Ateneo.
2. Le Commissioni di esame sono nominate annualmente dal Direttore.
3. Ciascuna Commissione di esame deve essere composta da almeno 2 membri, uno dei quali è il docente responsabile dell'insegnamento e il secondo è un professore, un ricercatore o un cultore della materia.
4. Qualora il carico didattico lo richieda, le Commissioni possono essere articolate in al più due sottocommissioni.

ART. 15

Riconoscimento crediti

1. Il riconoscimento di crediti è effettuato dal Consiglio di Corso di Studio secondo i criteri indicati all'articolo 20 del Regolamento Didattico di Ateneo.



2. I Consigli di Corso di Studio possono riconoscere crediti relativi all'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui organizzazione abbia partecipato l'Università, fatto salvo per i crediti relativi al tirocinio e comunque non oltre il massimo di 12 crediti complessivi tra corsi di I e II livello.
3. I crediti relativi alla conoscenza di una seconda lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti mediante una prova stabilita dai Corsi di Studio o con il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture ritenute competenti, previo parere positivo da parte del Centro Linguistico di Ateneo dell'Università del Sannio.

ART. 16


Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. La prova finale è regolata dagli articoli 29 e 30 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il Regolamento del Corso di Studio può stabilire specifiche modalità per lo svolgimento della prova finale.
3. Per la Laurea, la prova finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto da sottoporre alla Commissione della prova finale. La discussione pubblica dell'elaborato può avvenire in sede di prova finale o, eventualmente, svolgersi preventivamente alla seduta di laurea alla presenza di una commissione di tre docenti di materie affini all'argomento della tesi e indicata dal Direttore. L'elaborato scritto, al quale non è necessariamente richiesto il requisito di originalità, può consistere nell'approfondimento di un argomento caratterizzante il profilo professionale stabilito dall'ordinamento del Corso di Laurea, ed eventualmente collegato all'attività di tirocinio.
4. Per la Laurea Magistrale, la prova finale consiste nella discussione, alla presenza della Commissione della prova finale di una tesi sviluppata sotto la guida di un relatore e, eventualmente, di uno o più correlatori.
5. La Commissione della prova finale per il conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale è nominata dal Direttore. La Commissione è costituita da almeno sette componenti; può, tuttavia, operare con la presenza di almeno cinque componenti di cui, di norma, almeno tre professori dell'Ateneo. Nel caso la Commissione lo ritenesse opportuno, può organizzare lo svolgimento della prova finale in più sottocommissioni.
6. Ulteriori dettagli relativi allo svolgimento della prova finale e all'assegnazione del voto di Laurea e di Laurea Magistrale possono essere definiti in un apposito regolamento del Dipartimento per l'assegnazione del voto di laurea.

ART. 17

Studenti impegnati a tempo parziale

1. Gli studenti possono iscriversi "a tempo parziale", proponendo un piano di studi secondo quanto previsto dal Regolamento degli studenti dell'Ateneo.
2. Gli studenti a tempo parziale sono tenuti, all'atto dell'iscrizione al primo anno, a presentare un piano di studi relativo all'intero corso di studio. Il piano di studi deve contenere l'articolazione delle attività formative ed è approvato dal Consiglio di Corso di Studio di pertinenza. Il Consiglio di Corso di Studio può predisporre piani di automatica approvazione di durata massima pari al doppio della durata normale del corso di studio.
3. Richieste di modifica del piano di studi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio di pertinenza, possono essere effettuate all'inizio di ogni anno accademico. Qualora la modifica del piano di studi introduca rispetto al precedente una qualsiasi variazione del numero di crediti previsti per ciascun anno, dovrà essere anche modificato il relativo contratto dello studente con l'Ateneo.



ART. 18

Attività di orientamento e tutorato

1. I Corsi di Studio garantiscono un servizio di tutorato e orientamento e per gli studenti durante l'intero percorso di formazione. Tale attività è svolta dai docenti con l'eventuale collaborazione di studenti (dottorandi o anche studenti delle Lauree Triennali e Magistrali), ed è finalizzata a ridurre i fenomeni di abbandono e di ritardo negli studi. Gli studenti che svolgono l'attività di tutorato sono nominati dai rispettivi Consigli di Corso di Studio.
2. Le attività di orientamento e tutorato sono regolate dall'articolo 33 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Al fine di coordinare e istruire le attività e le proposte concernenti l'orientamento e tutorato, il Consiglio di Dipartimento può dotarsi di una Commissione Orientamento e Tutorato di Dipartimento, costituita da un coordinatore, nominato dal Direttore, e da un rappresentante per ciascuno dei Corsi di Studio, nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei Consigli di Corso di Studio.
4. La Commissione Orientamento e Tutorato ha i seguenti compiti:
 - a. predisporre materiale informativo sull'offerta didattica del Dipartimento;
 - b. curare i rapporti con le Scuole, in particolare ai fini dell'accesso degli studenti ai Corsi di Laurea;
 - c. curare i rapporti con altre sedi universitarie, in particolare ai fini dell'accesso degli studenti ai Corsi di Laurea Magistrale;
 - d. predisporre materiale per l'autovalutazione attitudinale da parte delle potenziali matricole;
 - e. promuovere e organizzare la visita del Dipartimento da parte degli studenti delle Scuole secondarie;
 - f. su richiesta dei Presidenti di Corsi di Studio, supportare azioni di monitoraggio delle carriere degli studenti relativamente a dati e informazioni che fossero ritenuti utili per le attività di valutazione dei risultati dell'attività formativa e di tutorato.
5. Alla fine di ogni anno accademico la Commissione Orientamento e Tutorato presenta al Consiglio di Dipartimento la sintesi delle attività svolte nel precedente anno accademico e sottomete all'approvazione del Consiglio di Dipartimento un programma di attività per il successivo anno accademico.

ART. 19

Dottorato di ricerca e master

1. Il Dipartimento può proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di Dottorato di Ricerca, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento degli studenti di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per la istituzione e la organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
2. Il Dipartimento può proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di Master di primo e di secondo livello, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento degli studenti di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei corsi di master universitario di primo e secondo livello.

ART. 20

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.
2. Per gli studenti iscritti ai Corsi di Studio disciplinati da ordinamenti previgenti a quello di entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme previgenti. In alternativa, il Dipartimento può stabilire apposite regole, che devono essere approvate a maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, sentita la Commissione didattica paritetica.

